nella stessa misura e con gli stessi criteri adottati per l'applicazione dell'imposta di R. M.

In quei casi (per gli operai) di lavoro a cottimo, di orari variabili in cui non risulti una paga giornaliera costante, di paga settimanale, quindicinale o mensile, la retribuzione globale corrisposta va divisa per il numero dei giorni lavorati nel corso del mese, della quindicina o della settimana.

Per quelle categorie di lavoratori che vengono retribuiti a cottimo o con premi di cointeressenza da liquidare a fine stagione, le Ditte verseranno i contributi sulla base del minimo contrattuale di cottimo, salvo, conguaglio, per le differenze di retribuzione corrisposte in più, a fine stagione.

Quando le retribuzione minima non sia determinata a mezzo contratto, i contributi saranno calcolati sulle retribuzioni «convenzionali» concordate tra la Cassa e gli interessati.

Art. 26.

La trattenuta dei contributi da parte dei datori di lavoro deve essere effettuata al lavoratore, per la parte a questi spettante, in ogni singolo periodo (settimanale, quindicinale, mensile, secondo gli usi vigenti) di paga.

I contributi e le multe disciplinari debbono essere versati mensilmente, entro la prima decade del mese successivo, nel c.c. postale intestato alla Cassa.

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere alla Cassa, mensilmente, entro la prima decade del mese successivo, l'elenco nominativo dei suoi lavoratori con l'indicazione delle giornate di lavoro (per gli operai) compiute in ogni settimana del mese, della retribuzione giornaliera, (per gli operai) o mensile (per gli impiegati), la specificazione delle qualifiche relative e il numero della tessera d'iscrizione alla Cassa.

Anche sui bollettini di c.c. postale, i datori di lavoro specificheranno chiaramente la causale del versamento e il periodo cui si riferisce.

Ogni semestre — e precisamente entro la prima quindicina successiva alla scadenza del semestre che decorre dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno — le Ditte dovranno versare alla Cassa l'importo degli interessi maturati sui depositi cauzionali trattenuti ai lavoratori dipendenti.

La misura dell'interesse, quando non sia stabilita nel contratto collettivo di lavoro della categoria, sarà del 5%.

Art. 27.

I datori di lavoro per eseguire il versamento dei contributi, delle multe disciplinari e degli interessi sui depositi cauzionali e per rimettere la relativa distinta useranno i bollettini e moduli a stampa predisposti dalla Cassa.

Sulla precitata distinta dovranno essere specificate le variazioni avvenute durante il mese e cioè, per i nuovi assunti oltre i dati di cui al comma 3 dell'art. 26, anche l'indicazione del primo giorno di lavoro, del nome della Ditta presso cui hanno lavorato precedentemente, del luogo e data di nascita e della residenza, aggiungendo, per i licenziamenti, la data in cui è cessato il rapporto.

Le Ditte che non hanno in corso rapporti con la Cassa, quando iniziano la propria attività devono far pervenire alla Cassa la denuncia dei propri dipendenti — con tutti i dati di cui al comma precedente — entro cinque giorni dall'assunzione.

Art. 28.

Le Ditte soggette all'osservanza del presente contratto devono anche, nel termine predetto, specificare alla Cassa il genere dell'attività, il loro domicilio, l'ubicazione dello stabilimento, le generalità del loro legale rappresentante e comunicare le eventuali variazioni, comprese le cessazioni sospensioni e trasformazioni dell'attività.

Art. 29.

I contributi, paritetici dovuti dalle Ditte alla Cassa non sono soggetti a prescrizione.

Art. 30.

La Ditta che esercita molteplici e distinte attività industriali (come per esempio costruzioni edili, industrie alimentari, autotrasporti, officina meccanica etc.) deve fare, per ognuna, una denuncia e versamento di contributi, oppure farne esatta specificazione nell'unica denuncia e nell'unico versamento.

La Ditta che esercita, anche la stessa attività, in diverse Provincie deve eseguire denuncie e versamenti d icontributi separatamente per ogni Provincia.

Art. 31.

Il datore di lavoro che ometta di versare, alla Cassa, i contributi nel termine stabilito, indipendentemente dalle penalità previste per l'infrazione del contratto collettivo, è tenuto a:

a) rifondere alla Cassa le spese sostenute per l'assistenza del lavoratore per cui è stato omesso il pagamento dei contributi;

b) versare i contributi anche per la parte a carico del lavoratore, maggiorati del 50%.

Art. 32.

La Cassa ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, dei controlli per accertare l'esistenza dei versamenti, ricorrendo all'azione delle Associazioni sindacali e del competente Ufficio governativo.

Delle indennità.

At. 33.

L'iscritto alla Cassa colpito di malattia (e la donna anche in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico) ha diritto all'indennità giornaliera stabilita nella tabella annessa al presente Statuto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) che la malattia sia di durata non inferiore ai quattro giorni e sia tale da rendere l'iscritto, a giudizio del sanitario autorizzato, inabile alla normale attività lavorativa;

b) che l'iscritto abbia, precedentemente al giorno d'inizio della sua malattia, versato alla Cassa l'importo di diciotto contributi settimanali. A tale uopo si cumulano, tanto in Italia che in Libia, in contributi versati dal lavoratore a qualsiasi Cassa Mutua aderente alla Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue dell'Industria.

Art. 34.

L'indennità stabilita per il caso di malattia sarà maggiorata di L. 1 al giorno per ogni figlio di età sino ai 14 anni o anche di età superiore se invalido al lavoro e vivente a carico dell'iscritto.

Tale maggiorazione in caso di malattia, è dovuta anche alla madre iscritta alla Cassa ove i figli siano a suo completo carico perchè vedova, separata dal marito o perchè ha il marito invalido al lavoro.

Gli interessati dovranno, per ottenere l'indennità supplementare suddetta, presentare il certificato dell'Autorità competente.

Art. 35.

L'indennità di cui ai precedenti articoli è corrisposta a cominciare dal quarto giorno dall'accertamento di malattia e per la durata massima di centoventi giorni.

In caso di parto alla donna l'indennità viene corrisposta durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, e nella misura massima di un mese prima e un mese dopo il parto.

Art. 36.

L'indennità stabilita dall'art. 33 a favore della donna iscritta, nel caso di parto o di aborto, viene rispettivamente fissata, per l'operaia, in L. 150 e L. 100 quando l'interessata percepisca lo speciale sussidio dall'Istituto Fascista per la Providenza Sociale.

Art. 37.

L'iscritto che ha percepito l'indennità di malattia per il periodo massimo di centoventi giorni, non ha diritto a nuova indennità se non dopo aver nuovamente versato i diciotto contributi settimanali.

Quando tra un periodo e l'altro di malattia indennizzata dalla Cassa non siano trascorsi centoventi giorni, l'indennità viene corrisposta in continuazione del primo periodo.

Agli effetti di quanto dispongono i due paragrafi precedenti non viene computato il periodo di indennità corrisposto alla donna in caso di parto o di aborto.

Art. 38.

Non si fa luogo a carenza in caso di continuazione di malattia. Si considera come tale la ricaduta della stessa malattia o in altra conseguenziale entro un mese dalla data del certificato di guarigione della malattia precedente.

Art. 39.

L'indennità di malattia viene pagata settimanalmente e quindicinalmente in via posticipata, per tutti i giorni della settimana e della quindicina in base ai certificati dei sanitari autorizzati da rinnovarsi settimanalmente.

Il pagamento è eseguito direttamente all'interessato, di regola a mezzo di assegni di conto corrente postale.

Art. 40.

Decade dal beneficio dell'indennità lo iscritto che:

a) prolunghi ad arte o simuli una malattia e ottenga dalla Cassa, in qualsiasi modo, indennità cui non ha diritto, ed alteri o falsifichi i certificati medici;

b) esca di casa quando è malato, senza regolare permesso del medico;

c) indennizzato, lavori in casa o altrove;

d) rifiuti di sottoporsi alla visita dei sanitari della Cassa e non esegua le cure mediche prescritte o comunque compia, contro le prescrizioni stesse atti che possono nuocere al regolare decorso della malattia. Non è ammesso a fruire delle indennità chi, essendo visitatore di un ammalato quale membro della Commissione di vigilanza di cui all'art. 51 del presente Statuto, non denunci le irregolarità riscontrate.

Nel caso contemplato nella lettera a) l'iscritto è tenuto a restituire alla Cassa l'indenità indebitamente riscossa e a rimborsarla delle eventuali spese sostenute.

Art. 41.

Non compete alcuna indennità:

a) all'iscritto la cui sopravvenuta incapacità al lavoro derivi esclusivamente da difetti fisici congeniti o da malattie croniche preesistenti o successive alla sua iscrizione alla Cassa, eccetto il caso in cui l'iscritto sia sottoposto ad operazione chirurgica, per conto della Cassa, per guarirlo dal difetto congenito o dalla malattia cronica;

b) all'iscritto che si sia dolosamente procurata la malattia;

c) all'iscritto che cada ammalato durante il periodo in cui percepisce l'indennità infortuni;

d) all'iscritto internato in casa di pena anche durante la malattia e alla donna in caso di procurato aborto.

Art. 42.

Se in conseguenza della malattia, l'iscritto è ricoverato in casa di cura, gratuitamente o a spese della Cassa, viene a cessare per esso il diritto all'indennità di cui all'art. 33.

Soltanto se egli abbia dei congiunti a carico la Cassa corrisponderà ai congiunti stessi un sussidio giornaliero pari a metà dell'indennità predetta.

S'intendono congiunti: la moglie, i figli legittimi e naturali e quelli nati da precedente matrimonio della moglie, di età non superiore ai 14 anni, e anche di età superiore se inabili al lavoro, i genitori.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone a cui egli esposti sono stati regolarmente affidati.

Art. 43.

In caso di epidemia il Comitato direttivo avrà la facoltà, previa approvazione della Federazione, di modificare temporaneamente la durata del periodo indennizzabile, l'ammontare delle indennità e di emanare tutte le altre norme atte ad assicurare il buon funzionamento della Cassa.

Interruzioni di iscrizione.

Art. 44.

In caso di cessazione dal raporto di lavoro non è ammessa, nè a favore del datore di lavoro, nè al lavoratore, alcun rimborso dei contributi versati.

Nel caso che l'iscritto venga a cessare di far parte della Cassa, dopo aver acquistato il diritto alle prestazioni e si trovi disoccupato, la Cassa sarà tenuta a concedergli le prestazioni suddette ove cada ammalato entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Al lavoratore che si riscriva alla Cassa, dopo un periodo di interruzione, saranno computati, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 33 lettera b) e 51, i contributi versati nei tre anni precedenti la riscrizione.

Assistenza sanitaria.

Art. 45.

Dal giorno della loro iscrizione alla Cassa gli iscritti beneficiano della assistenza sanitaria-farmaceutica dall'art. 2, lettere b), c), e) e f) dello Statuto.

La stessa assistenza è concessa alla donna iscritta in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.

Art. 46.

Le cure e le visite mediche sono effettuate presso i medici e negli ambulatori della Cassa durante l'orario da questa stabilito eccetto il caso in cui, per le condizioni dell'ammalato, sia necessaria la visita al domicilio dello stesso.

L'ammalato ha facoltà di scegliere il medico, e la donna in caso di parto, la levatrice, nell'elenco predisposto dal Comitato direttivo della Cassa d'intesa coi Sindacati dei Medici e delle Levatrici.

Art. 47.

L'assistenza ospedaliera accordata dalla Cassa ai propri iscritti comprende il ricovero (in sala comune) durante la malattia o il puerperio, e il costo dell'operazione, in ospedali, cliniche, stabilimenti di cura, con i quali la Cassa ha stipulato apposite convenzioni sia per la modalità del ricovero e la spesa dell'operazione chirurgica che per la determinazione delle rette giornaliere da corrispondersi alla Cassa stessa.

Qualora l'ammalato sia ricoverato in luoghi di cura non vincolati dalle convenzioni di cui sopra, la Cassa rimborsa all'iscritto le spese di ricovero e di operazione nella misura che sarà stabilita, di volta in volta, dal Comitato direttivo.

Ove l'ammalato voglia fruire di un trattamento superiore a quello comune stabilito, a mezzo della convenzione, tra la Cassa e l'Ente di cura, la maggiore spesa sarà a carico dell'interessato.

Le spese di ricovero, nei limiti sopra indicati, sono sostenute dalla Cassa per un periodo non superiore ai due mesi.

Art. 48.

L'assistenza farmaceutica è prestata dalla Cassa sulla scorta delle prescrizioni fatte dal medico della Cassa o dal medico curante autorizzato.

Per l'eventuale somministrazione di specialità occorre particolare autorizzazione della Cassa.

L'iscritto per l'acquisto di medicinali, ha facoltà di scegliere la farmacia inclusa nell'elenco predisposto dal Comitato direttivo.

Salvo casi eccezionali, da valutarsi dagli organi direttivi della Cassa, soli i certificati del medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 46 e del sanitario da essa designato con assoluta esclusione di qualunque altro mezzo di prova, sono validi a comprovare lo stato di malattia agli effetti dell'assistenza.

Art. 49.

L'iscritto caduto amalato deve notificare il proprio stato di malattia entro 24 ore dal verificarsi della malattia.

In casi di ritardo (imputabile all'iscritto) della notifica oltre che il termine predetto, l'indennità e le assistenze contemplate nel presente Statuto sono accordate a decorrere dal giorno successivo a quello di cui è prevenuta la notifica.

La notifica della malattia può essere fatta a voce o per iscritto, sia personalmente dall'interessato che da persona di sua fiducia.

Art. 50.

Contro il responso del medico autorizzato, è ammesso il ricorso da parte dell'iscritto al Comitato direttivo della Cassa, che nominerà altro medico per gli accertamenti e le decisioni del caso.

Commissioni di vigilanza.

Art. 51.

Il Comitato direttivo può istituire Commissioni di vigilanza, composte di lavoratori iscritti alla Cassa, col compito di visitare i soci ammalati onde accertare se essi si attengono alle disposizioni del medico, di prestare loro assistenza morale e di segnalare alla Cassa eventuali deficienze del servizio.

Assistenza collaterale.

Art. 52.

In caso di morte dell'iscritto sarà corrisposta ai congiunti viventi a carico, sempre che al nome del defunto risultino versati alla Cassa diciotto contributi settimanali, un'indennità pari a trenta giornate di retribuzione normale.

Disposizioni particolari per gli impiegati.

Art. 53.

Per il personale impiegatizio si applicano tutte le norme generali contenute nel presente Statuto con le seguenti eccezioni:

a) il contributo viene computato nella misura paritetica del 3% sulla retribuzione mensile globale lorda;

b) con riferimento all'art. 33, lettera b) l'impiegato deve aver versato il contributo per il periodo di quattro mesi;

c) l'indennità giornaliera sarà dovuta nella misura che integrativamente assicuri la corresponsione dell'intero stipendio normale per il periodo massimo di mesi quattro in caso di malattia e di mesi due in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, con la detrazione, cioè, di quanto, per legge, o per contrato collettivo sta a carico del datore di lavoro.

Il computo dell'indennità sarà effettuato sulla base della retribuzione ragguagliata a giornata dividendo la retribuzione stessa per trenta.

Norme Amministrative.

Art. 54.

Le entrate della Cassa si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le entrate ordinarie comprendono:

a) i contributi dovuti alla Cassa a termini dello Statuto;

b) gli interessi sulla «massa di garanzia» e sui depositi in c/c ordinario;

c) gli interessi sui depositi cauzionali stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

Le entrate straordinarie comprendono:

a) le multe disciplinari applicate dai datori di lavoro ai propri dipendenti;

b) le eccedenze di bilancio;

c) gli eventuali altri introiti previsti dai contratti collettivi di lavoro;

d) le donazioni, i lasciti ecc. e tutte, in genere, le entrate impreviste;

e) le penalità corrisposte dai datori di lavoro morosi al versamento del contributo.

Le uscite della Cassa si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Sono uscite ordinarie:

a) quelle per forma di assistenza normale contemplate nel presente Statuto;

b) quelle per il normale funzionamento della Cassa.

Sono uscite straordinarie:

a) quelle di impianto della Cassa e relativi Uffici periferici;

b) quelle riguardanti le assistenze e prestazioni di cui all'art. 2, lettere e) f) e 15 lettera g) del presente Statuto.

ART. 55.

La differenza fra le partite dell'attivo e le passività effettive costituisce la « massa di garanzia » che sarà suddivisa come appresso:

a) fondo di riserva ordinarie 1/5;

b) fondo generale di garanzia per il rimanente.

Il fondo di riserva ordinaria viene costituito a copertura del rischio della normale morbosità, e dovrà aggiungere l'ammontare di tre mesi di contributi calcolati sugli ultimi tre anni di gestione.

Il fondo di riserva straordinaria serve a coprire il rischio della eccezionale morbosità derivante da eventuale epidemia e dovrà raggiungere l'ammontare di almeno sei mesi di contributi mensili calcolati sempre sugli ultimi tre anni di gestione.

ART. 56.

L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio dal 1. gennaio e si chiude col 31 dicembre di ogni anno.

ART. 57.

La contabilità della Cassa deve essere regolata in modo da dimostrare in forma chiara il movimento dell'esercizio finanziario d'entrata e d'uscita e lo stato della « massa di garanzia ».

Ogni entrata ed uscita deve essere documentata dalle relative pezze di appoggio le quali devono essere conservate per 5 anni.

ART. 58.

Entro la prima decade di ogni trimestre deve essere compilato un rendiconto finanziario del trimestre precedente.

Il rendiconto, verificato dai Sindaci, deve essere esposto per 15 giorni in un locale della Sede e degli Uffici Provinciali in modo che i soci possano prenderne visione.

Copia del rendiconto trimestrale dovrà essere trasmesso alla Federazione.

ART. 59.

Entro la fine di settembre di ogni anno la Cassa compilerà il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, ed entro la fine di febbraio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio preventivo deve contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrate e delle spese della gestione cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati finali dell'esercizio finanziario e lo stato della « massa di garanzia ».

ART. 60.

Entro il mese di ottobre la Cassa trasmetterà, per il controllo, alla Federazione, il bilancio preventivo approvato dal Comitato direttivo.

Entro il 31 marzo la Cassa trasmetterà per il controllo, alla Federazione, il bilancio consuntivo corredato delle relazioni del Comitato direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Esemplari dei bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi, inoltre, al Governo della Libia e alle Associazioni sindacali interessate entro 15 giorni dalla loro definitiva approvazione.

Assemblee sociali.

ART. 61.

Ogni anno — ordinariamente nel mese di maggio — sarà convocata l'assemblea dei soci (o iscritti) alla quale il Comitato direttivo farà una relazione sull'attività svolta dalla Cassa nell'anno precedente e delle previsioni dell'esercizio in corso, sulla base dei bilanci consuntivi e preventivi approvati.

ART. 62.

L'assemblea dei soci sarà convocata a mezzo di pubblici avvisi da diramarsi almeno otto giorni prima.

L'assemblea sarà valida in prima convocazione quando sia intervenuta la metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione, da fissarsi un'ora dopo la prima, essa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Comitato direttivo potrà disporre che i soci vengano convocati in separate assemblee nelle località che siano sede di Ufficio Provinciale o che raccolgano un numero considerevole di iscritti alla Cassa.

Alle assemblee hanno facoltà di assistere i Dirigenti sindacali interessati.

Uffici provinciali.

ART. 63.

Gli Uffici Provinciali hanno il compito di:

a) raccogliere le denuncie di malattia degli iscritti della Provincia;

b) accertar che il nome dell'iscritto che chiede assistenza sia compreso negli elenchi rimessi dai datori di lavoro;

c) accertare che i contributi per ogni ammalato siano stati versati e nella misura stabilita;

d) vigilare al buon funzionamento dell'assistenza sanitaria, farmaceutica, ambulatoriale ed ospedaliera a favore degli ammalati;

e) liquidare le indennità agli ammalati e agli aventi diritto;

f) mantenere il collegamento tra la Cassa e i terzi per tutto quanto abbia attinenza alla assistenza.

ART. 64.

Presso gli Uffici Pronviali di Misurata, Bengasi e Derna saranno costituite Commissioni consultive aventi il compito di esprimere, su richiesta del Comitato direttivo della Cassa, pareri in merito all'organizzazione, funzionamento e perfezionamento dell'assistenza mutualistica nell'ambito della Provincia e alle contestazioni tra gli iscritti e la Cassa.

La Commissione consultiva eserciterà anche la vigilanza sull'attività amministrativa (liquidazioni indennità ed erogazioni delle piccole spese) di competenza dell'Ufficio Provinciale.

Il Presidente della Comissione, che sarà nominato dal Comitato direttivo della Cassa, firmerà, insieme al Dirigente dell'Ufficio Provinciale, gli ordinativi per i prelevamenti sui fondi indicati nell'articolo 65 nonchè le distinte cui all'art. 66 del presente Statuto.

I membri della Commissione consultiva sono nominati dalle competenti Associazioni Sindacali con gli stessi criteri adottati per la costituzione del Comitato direttivo.

ART. 65.

La Cassa provvederà a mettere a disposizione di ogni Ufficio:

a) un fondo di liquidazione indennità sul quale l'Ufficio preleverà l'importo delle indennità liquidate;

b) un fondo economato per le spese postali e le altre spese correnti.

ART. 66.

Ogni fine mese l'Ufficio trasmetterà alla Cassa, per ottenere la reintegrazione dei fondi di cui all'articolo precedente, le distinte delle liquidazioni effettuate per le indennità. A tale distinta dovranno essere allegate le documentazioni per ogni pagamento eseguito e la nota specifica delle spese postali e delle altre piccole spese sostenute.

ART. 67.

L'Ufficio, per ogni ammalato, compilerà la pratica di malattia da custodirsi in apposita cartella personale con tutti i prescritti documenti sanitari e amministrativi.

A fine mese l'Ufficio trasmetterà alla Cassa l'apposito modulo per la statistica.

ART. 68.

L'Ufficio dovrà particolarmente accertare che i datori di lavoro abbiano iscritto alla Cassa tutti i loro dipendenti e le abbiano versato i contributi nella misura stabilita, segnalando tempestivamente le inadempienze alla Cassa.

Gli Uffici non possono riscuotere i contributi per qualsiasi motivo.

L'Ufficio di Tripoli sarà gestito direttamente dalla Cassa.

ART. 70.

Il Comitato direttivo ha facoltà di graduare — in relazione allo sviluppo e all'organizzazione della Cassa e alle esigenze degli iscritti — l'applicazione delle norme che riguardano la costituzione e il funzionamento degli Uffici Provinciali periferici tenendo, sino a quando ciò sarà ritenuto necessario, accentrati i servizi amministrativi, in tutto o in parte, presso la Sede centrale.

Disposizioni varie.

ART. 71.

La decisione, in ultima istanza, delle controversie tra la Cassa e i propri iscritti — che non siano state composte dal Comitato direttivo — spetta al Governo della Libia.

ART. 72.

In caso di scioglimento della Cassa il liquidatore sarà nominato dal Governo della Libia su proposta della Federazione Nazionale Casse Mutue dell'Industria.

Per un ulteriore periodo di 5 mesi dalla data in cui è dichiarata la liquidazione, la Cassa provvederà alle prestazioni per i diritti maturati dagli iscritti.

I fondi risultanti, in seguito alla somma in liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, saranno devoluti, da parte della Federazione, a scopi di assistenza a favore dei lavoratori della disciolta Cassa.

ART. 73.

Le modificazioni al presente Statuto saranno apportate con la stessa procedura e formalità eseguite per la stipulazione dello Statuto stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luciano Lanino - Angelo Serrani - Secondo Amadio - Guglielmo Quadrotta - Angelo Ortisi.

Tabella dei contributi e delle indennità

Classe di retribuzione giornaliera	Contributo fisso paritetico settimanale	Indennità giornaliera
1 - oltre L. 40	L. 7,70	L. 19,—
2 - da L. 35,05 a L. 40,—	» 6,70	» 17,—
3 - » » 30,05 » » 35,—	» 5,80	» 15,—
4 - » » 25,05 » » 30,—	» 4,90	» 12,30
5 - » » 20,05 » » 25,—	» 4,—	» 10,10
6 - » » 18,35 » » 20,—	» 3,50	» 8,60
7 - » » 16,05 » » 18,30	» 3,10	» 7,70
8 - » » 13,35 » » 16,—	» 2,60	» 6,50
9 - » » 10,05 » » 13,30	» 2,10	» 5,20
10 - » » fino a » 10,—	» 1,60	» 4,—
Apprendisti e garzoni:		
11 - sino a L. 6,—	L. 0,90	L. 2,—
12 - oltre » 6,—	» 1,30	» 3,—

Il contributo, essendo fisso, deve essere integralmente corrisposto — sempre diviso a metà tra il datore di lavoro e il lavoratore — anche se quest'ultimo viene licenziato o sospeso prima che termini la settimana in corso. Ferma la disposizione precitata, la settimana si computa dal lu- annuale normale di n. 52 settimane.

Luciano Lanino - Angelo Serrani - Secondo Amadio - Guglielmo Quadrotta - Angelo Ortisi.

Contratto collettivo per la corresponsione della tredicesima mensilità agli impiegati dell'Industria e dell'Artigianato della Libia

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n 2005 sull'ordinamento sindacale della Libia;

Visto l'art. 41 del D. M. 27 dicembre 1936-XV contenente le norme integrative ed esecutive del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006 sull'ordinamemento sindacale della Libia;

Visto il Contratto Collettivo di lavoro stipulato in data 22 dicembre 1937-XVI tra l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia e le Associazioni Fasciste degli Industriali e degli Artigiani della Libia relativo alla corresponsione di una tredicesima mensilità a favore degli impiegati dipendenti da ditte industriali ed artigiane della Libia;

DECRETA:

Il Contratto Collettivo di lavoro di cui alle premesse è approvato.

Tripoli li 23 dicembre 1937-XVI.

p. Il Governatore Generale
BRUNI

Il giorno 22 dicembre 1937-XVI, in Tripoli;

tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia, rappresentata dal Presidente cav. uff. ing. Luciano Lanino, assistito dai rappresentanti dei Sindacati Industriali Coloniali cavaliere Dante Venzi, sig Pasquale Flavani, signor Giuseppe Calabretta, sig. Gennaro Caporale, cav. Plinio Maggi, sig. Pietro Cozzi, cavaliere Antonio Bombarda, comm. avv. Mario Cartechini;

l'Associazione Fascista degli artigiani della Libia, rappresentata dal Presidente comm. Guglielmo Quadrotta, assistito dai rappresentahti delle Arti Coloniali ing. Gianni Malagoli, signor Salvatore La Ferla, sig. Filippo Belli, cavaliere Filippo Muzi, sig. Domenico Grassi;

e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia, rappresentata dal Commissario cav. uff. Mario Scaparro, assistito dal Vice Commissario geometra Tommmaso Colonna, dal Capo dell'Ufficio Sindacale dell'Associazione avv. Federico Alviggi, dal dr. Antonio Vaccaro, dall'ing. Elio Gravino, dall'ing. Umberto Chiarini, dal dr. Tommaso Fanuele e da una rappresentanza della categoria degli impiegati;

sentito l'Ufficio Coloniale Fascista per la Cooperazione;

in analogia a quanto è stato effettuato nel Regno per la corresponsione di una tredicesima mensilità agli impiegati dell'industria e dell'Artigianato;

si è stipulato il seguente contratto collettivo il quale regola la corresponsione della tredicesima mensilità per gli impiegati di tutte le aziende industriali ed artigiane della Libia, comprese quelle cooperative.

Articolo Unico

Ciascuna azienda industriale ed artigiana corrisponderà annualmente a decorrere dal corrente anno 1937, a ciascun impiegato, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato medesimo; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente nel mese di dicembre alla vigilia di Natale o l'ultimo giorno dell'anno.

La tredicesima mensilità, fino a concorrenza del relativo importo, assorbe le eventuali gratifiche corrisposte dall'azienda.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Per l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia:
F.to LUCIANO LANINO

Per l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia:
F.to GUGLIELMO QUADROTTA

Per l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia
F.to MARIO SCAPARRO

Contratto collettivo per la corresponsione della tredicesima mensilità ai dirigenti di aziende industriali in Libia

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006 sull'ordinamento sindacale della Libia;

Visto l'art. 41 del D. M. 27 dicembre 1936-XV contenente le norme integrative ed esecutive del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006 sull'ordinamento sindacale della Libia;

Visto il Contratto Collettivo di Lavoro stipulato in data 22 dicembre 1937-XVI tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia ed il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti di Aziende Industriali relativo alla corresponsione di una tredicesima mensilità di stipendio a favore dei Dirigenti di Aziende industriali della Libia;

DECRETA.

Il Contratto Collettivo di lavoro di cui alle premesse è approvato.

Tripoli, li 23 dicembre 1937-XVI.

p. Il Governatore Generale
BRUNI

Il giorno 22 dicembre 1937-XVI, in Tripoli;

tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia, rappresentata dal suo Presidente cav. uff. ing. Luciano Lanino per delega dei Presidenti dei Sindacati Coloniali degli Industriali ad essa aderenti;

e il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti di aziende industriali, rappresentato dal suo Presidente cav. uff. ing. Franco Valentino;

visto il contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende industriali in Libia, stipulato il giorno 2 del mese di agosto 1937-XV, approvato dal Governatore Generale della Libia con decreto 31 ottobre 1937-XVI, n. 17393;

si è stipulato il seguente contratto collettivo il quale regola la corresponsione della tredicesima mensilità per i dirigenti di aziende industriali in Libia.

Articolo unico.

A tutti i dirigenti di aziende industriali ai quali si applica il contratto collettivo di cui alle premesse verrà corrisposta annualmente a decorrere dal corrente anno 1937-XV-XVI, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal dirigente medesimo: la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente nel mese di dicembre alla vigilia di Natale o l'ultimo giorno dell'anno.

La tredicesima mensilità non è comprensiva delle gratifiche straordinarie o dei compensi e trattamenti più favorevoli; ma assorbe quelle gratifiche, fino alla concorrenza del relativo importo che avevano carattere di consuetudine alla fine dell'anno e sostituivano la tredicesima mensilità.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il dirigente non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Per l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia:
F.to LUCIANO LANINO

Per il Sindacato Coloniale Fascista dei dirigenti di Aziende Industriali
F.to FRANCO VALENTINO

Contratto collettivo di lavoro per le maestranze agricole specializzate avventizie della Libia

In Tripoli d'Africa, il giorno 12 del mese di novembre 1937-XVI;

tra l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura della Libia, rappresentata dal suo Presidente comm. dr. Enrico Caretti;

e l'Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia, rappresentata dal suo Presidente comm. dr. Giuseppe Viarani;

visti i decreti Governatoriali n. 7493, n. 7496 del 21 aprile 1937-XV con i quali è stata autorizzata la costituzione della Associazione Fascista dei lavoratori dell'Agricoltura della Libia e dell'Associazione Fascista degli Agricoltori e dei Sindacati Coloniali ad esse aderenti e accorda alle dette Associazioni professionali la capacità giuridica a stipulare contratti collettivi;

concordano quanto segue:

Art. 1.

Durata del Contratto

Il presente contratto collettivo di lavoro ha valore dalla data della sua pubblicazione fino al 30 dicembre 1938 e sarà prorogato di anno in anno se nessuna delle organizzazioni contraenti ne darà disdetta tre mesi prima della scadenza.

Art. 2.

Definizione

Per lavoratori agricoli avventizi s'intendono quegli operai che prestano la loro opera presso una determinata azienda e vengono assunti per tempo indeterminato, ma comunque mai superiore ai 12 mesi, alle condizioni di cui al presente contratto.

A questi sarà corrisposto un salario costituito o tutto in denaro o parte in denaro o parte in generi forniti dall'Azienda.

I lavoratori agricoli avventizi si distinguono nelle seguenti categorie specializzate:

a) fatutto;
b) addetti alle culture arboree;
c) vivaisti;
d) ortolani;
e) potatori;
f) innestatori;
g) meccanici;
h) trattoristi;
i) garzoni di stalla;
l) bifolchi e cavallanti;
m) massari e capi stalla;
n) guardiani e sorveglianti;
o) capi d'opera e fattoretti;
p) artigiani aziendali;
q) garzoni apprendisti.

Art. 3.

Assunzione dei lavoratori avventizi

Tutti i lavoratori devono essere assunti esclusivamente attraverso l'Ufficio Provinciale di Collocamento e sue sezioni; salvo le ulteriori disposizioni emanate dalle competenti autorità.

A parità di capacità lavorativa, nelle assunzioni avranno diritto alla precedenza gli iscritti ai sindacati fascisti e particolarmente coloro che appartengono alla M. V. S. N. ed al Partito Nazionale Fascista, gli ex combattenti, i mutilati e gli ammogliati con prole.

Art. 4.

Spese di immigrazione e di rimpatrio

Saranno a carico del datore di lavoro le spese di terza classe per l'immigrazione in Colonia del lavoratore, dal porto d'imbarco fino al fondo, quando il lavoratore è richiesto a scelta del datore di lavoro. Sono pure a carico del datore di lavoro in questo caso, le spese per il rimpatrio. Qualora il rimpatrio avvenga per colpa del lavoratore o del datore di lavoro le spese saranno rispettivamente a carico del primo o del secondo.

Quando il lavoratore si trasferisce da una concessione all'altra, l'obbligo di sostenere le spese di un eventuale rimpatrio, passano da un datore di lavoro all'altro, secondo le norme stabilite dal Governo della Libia, sentiti i Rappresentanti delle Organizzazioni competenti con lettera n. 8669 in data 19 giugno 1934.

Art. 5.

Orario di lavoro

L'occupazione media giornaliera dei lavoratori sarà la seguente:

mesi di novembre, dicembre gennaio, febbraio: ore 8 (otto);

mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre: ore 9 (nove);

mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto: ore 10 (dieci).

I lavoratori, allorquando non, potessero essere interamente utilizzati nelle loro mansioni specifiche, potranno essere comandati ad eseguire lavori affini nell'azienda, salvo il disposto di cui all'art. 26. La distribuzione delle ore di lavoro per la migliore utilizzazione della mano d'opera, secondo le stagioni e le diverse specie di lavoro, è lasciata di diritto al conduttore, purchè nel periodo estivo non venga iniziato dopo le ore sei.

L'orario effettivo di lavoro s'intende iniziato e finito sul posto.

Art. 6.

Ricuperi

Nel caso in cui per intemperie od altro non fosse possibile nella giornata eseguire l'intero orario normale è ammesso il recupero entro la settimana e nel limite di due ore giornaliere, purchè non venga in nessun caso superato il limite massimo di ore 10.

Il lavoro praticato per il recupero viene ricompensato a retribuzione normale. Le ore perdute e quelle recuperate andranno registrate sul libretto di lavoro.

Art. 7.

Cottimi

Nel caso di lavoro a cottimo il prezzo sarà convenuto tra le parti, ma dovrà essere determinato in modo che ad ogni lavoratore laborioso e di normale capacità sia assicurato un guadagno del 10% in più della paga base della corrispondente categoria.

Le condizioni di cottimo dovranno essere trascritte nel libretto di lavoro.

Art. 8.

Lavoro oltre l'orario normale e lavoro festivo

Soltanto in casi particolari e riconosciuti di speciale urgenza i lavoratori potranno superare il limite dell'orario stabilito dagli articoli precedenti. Le ore compiute oltre l'orario saranno retribuite con la tariffa di cui alla tabella allegata aumentata del 15%, le ore compiute nei giorni festivi saranno retribuite con la tariffa allegata aumentate del 25%. Le paghe orarie saranno calcolate sulla base della giornata di nove ore.

Art. 9.

Giorni festivi e riposo settimanale

Sono considerati giorni festivi di riposo tutte le domeniche, capo d'Anno, Epifania, 11 Febbraio (Festa della Conciliazione), San Giuseppe, 21 aprile (festa del lavoro), Ascenzione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione (15 agosto), 28 ottobre, Ognissanti (4 novembre), Concezione (8 dicembre), S. Natale, Festa del Patrono e tutti gli altri riconosciuti agli effetti civili.

Qualora, per la natura delle mansioni affidate al lavoratore, non sia possibile fargli godere del riposo settimanale nei giorni di domenica, tale riposo potrà venire spostato ad altra giornata purchè il lavoratore venga in ogni modo ad usufruire di almeno ventiquattro ore continuative di riposo ogni settimana.

Art. 10.

Paghe

Le paghe giornaliere saranno stabilite come da allegate tabelle e fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 11

Spese viveri

I lavoratori potranno acquistare dall'Azienda i prodotti che questa ha disponibili, limitatamente però al fabbisogno della loro famiglia. Detti prodotti saranno valutati al prezzo che l'Azienda pratica per la vendita all'ingrosso ed il loro importo sarà trattenuto sulle paghe settimanali.

Art. 13.

Limiti di età

Le paghe dei lavoratori specificate per categorie nell'allegato al presente contratto tipo debbono applicarsi per gli uomini in piena efficienza lavorativa e che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 65° anno. Le paghe degli uomini dai 14 ai 18 anni e per le donne dai 14 ai 65 saranno ridotte di 2/5.

Per i minorati nella efficienza di lavoro potranno di volta in volta accordarsi le parti sotto il controllo delle organizzazioni contraenti, esclusione fatta per i mutilati ed invalidi di guerra e della Causa Fascista per i quali valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

Pagamenti

Le corresponsioni in danaro verranno fatte posticipatamente alla fine di ogni settimana o quindicina.

Art. 14.

Assicurazioni sociali

Tutte le prescrizioni di legge relative alla assicurazione e alla previdenza sociale dovranno essere scrupolosamente osservate dai datori di lavoro e dai lavoratori. La quota di contributo spettante al salariato dovrà essere trattenuta dal datore di lavoro all'atto della correspensiona della paga.

Art. 15.

Assicurazioni infortuni

Per le assicurazioni infortuni valgono le disposizioni legislative vigenti. La spesa di assicurazione è a totale carico del datore di lavoro.

Art. 16.

Chiamata e richiamo alle armi e nella M.V.S.N.

La chiamata alle armi per obbligo di leva risolve il contratto; però al lavoratore sarà corrisposta l'indennità normale di licenziamento.

Il richiamo alle armi o alla M. V. S. N. non risolve il contratto di lavoro ed il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto. Al lavoratore verrà computato agli effetti dell'anzianità come periodo trascorso al lavoro, il tempo in cui egli ha prestato servizio militare o nella M. V. S. N.

Il datore di lavoro è tenuto a lasciare libero il salariato iscritto alla M. V. S. N. qualora esso venga mobilitato.

Il lavoratore chiamato in servizio alla M. V. S. N. con regolare ordine da esibirsi al datore di lavoro avrà diritto alle corresponsione delle indennità previste delle disposizioni vigenti.

Art. 17.

Malattie

In attesa che lo statuto della costituenda Cassa Mutua Malattie stabilisca altrimenti, in caso di malattia comprovata da certificato medico, escluso l'infortunio, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore la paga intera per un complessivo numero di giorni uno per ogni mese continuativo di servizio che questi ha prestato nell'Azienda.

Per anzianità di servizio inferiore ai tre mesi nessun obbligo grava sul datore di lavoro in caso di malattia del lavoratore.

Art. 18.

Norme disciplinari

I lavoratori assumono l'impegno di essere diligenti, assidui e di lavorare secondo le norme della buona pratica agraria; di obbedire agli ordini del datore di lavoro o chi per esso, osservando quelle usanze e modalità di lavoro in corso dell'azienda in quanto non contrastino con le generali o speciali del presente contratto.

E' vietato fumare nei fienili e in prossimità di luoghi dove siano materie combustibili; ritardare abusivamente l'inizio del lavoro o anticipare le cessazioni, sospendere il lavoro o abbandonarlo senza giustificato motivo, presentarsi ubriachi o ubriacarsi in servizio, tener contegno scorretto ed arrogante verso i propri compagni e men che riguardoso verso l'agricoltore o i superiori ed in genere ogni atto che pregiudichi la disciplina o possa costituire nocumento alle persone o alle cose. In modo particolare è vietato al lavoratore che ha in consegna il bestiame di assentarsi all'azienda senza chiedere regolare permesso od autorizzazione al capo o a chi per esso perchè disponga in tempo utile per la sostituzione; maltrattare le bestie, danneggiare in qualsiasi modo quanto gli è stato dato in consegna o per governo o per l'uso in genere compiendo qualsiasi atto che possa recar danno all'Azienda.

Costituisce colpa, il mancato avvertimento al datore di lavoro o chi per esso, delle alterazioni che il lavoratore avesse a scoprire nelle funzioni produttive e nella salute del bestiame.

I lavoratori sono inoltre tenuti a fare osservare le buone norme del rispetto agli uomini ed alle cose dell'Azienda anche a quei componenti della propria famiglia che non fossero impegnati a prestarvi l'opera loro.

La bontà dei rapporti tra il datore di lavoro ed il lavoratore è affidata al loro reciproco senso di comprensione, consapevolezza e responsabilità; ne consegue che prima di adottare provvedimenti a carico di un dipendente per le mancanze minori, il datore di lavoro è tenuto a richiamarlo ed ammonirlo al fine di evitargli di ricadere nello stesso errore, omissione o colpa.

Le inosservanze anche se parziali delle clausole contemplate nel presente capitolato e nel contratto individuale di lavoro danno luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:

1. - **Multa da L. 1 a L. 3** - si applica in quei casi in cui il personale contravvenga alle disposizioni del datore di lavoro o chi per esso e in generale per tutte le mancanze di non eccessiva gravità per la prima volta commesse.

In particolare:

a) per ritardato inizio del lavoratore con anticipata cessazione dello stesso;

b) per trascurata esecuzione del lavoro ordinato;

c) per non richiesta autorizzata al datore di lavoro o chi per esso, di assentarsi dall'Azienda da parte di chi abbia in consegna il bestiame;

d) per mancata comunicazione a chi di dovere delle alterazioni scoperte nelle funzioni produttive e nella salute del bestiame;

e) per prestazioni non autorizzate fuori dell'Azienda a favore di terzi;

f) per maltrattamenti al bestiame;

g) per assenze abusive;

h) quando il lavoratore sia trovato addormentato durante le ore di lavoro.

2. - **Multa da L. 4 a L. 8** - si applica:

a) quando il lavoratore sospenda il lavoro o lo abbandoni senza giustificati motivi;

b) quando ai presenti al lavoro in stato di ubriachezza o si ubriachi durante la esecuzione del lavoro stesso;

c) quando danneggi per negligenza il bestiame, i prodotti e le altre cose dell'Azienda;

d) quando commetta mancanze volontarie che portino pregiudizio alla disciplina ed alla sicurezza dei compagni di lavoro o compia atti che possano costituire nocumento alle persone e alle cose;

e) quando manchi di rispetto al conduttore della Azienda o chi per esso;

f) quando potendo non si opponga ad atti o fatti che possano danneggiare l'Azienda;

g) quando sia recidivo nelle mancanze per le quali sia stata comminata la prima multa.

L'importo delle multe da registrarsi con la relativa motivazione sul libretto colonico verrà trasmesso prima della fine di ogni trimestre all'Unione Provinciale Fascista dei lavoratori dell'Agricoltura, e andrà a favore della Cassa Mutua Malattia.

Art. 19.

Licenziamento in tronco

S'intima a mezzo di lettera raccomandata, quando i lavoratori si rendono colpevoli di mancanze così gravi da consentire l'ulteriore prosecuzione del contratto di lavoro, e cioè furti, violenze, minacce, vie di fatto contro il datore di lavoro o chi lo sostituisce o compagno di lavoro, gravi danneggiamenti dolosi, azioni disonoranti o quando si siano resi politicamente indegni o siano recidivi ad una qualunque delle mancanze per le quali sia stata applicata nei loro confronti la multa di secondo grado.

Al lavoratore licenziato è severamente proibito l'accesso alle stalle, ai fienili od altri luoghi di lavoro nell'Azienda e di ulteriormente interessarsi delle cose dell'Azienda stessa.

Il lavoratore licenziato per le cause di cui sopra perde ogni diritto di indennità.

Art. 20.

Disdetta individuale

Il licenziamento dell'operaio o le sue dimissioni potranno avere luogo mediante preavviso dato 3 giorni prima e possibilmente il giovedì mattina per il sabato sera successivo.

Il datore di lavoro avrà sempre la facoltà di sostituire al periodo di preavviso il pagamento delle ore di lavoro mancanti al compimento del periodo stesso.

Il lavoratore cui sia stato preavvisato il licenziamento od abbia presentato le dimissioni è tenuto a continuare a prestare la propria opera con diligenza, attività e rendimento normale sino al termine della sua permanenza nella Azienda fissata dal preavviso di licenziamento.

Art. 21.

Indennità di licenziamento

Ad ogni operaio spetta in caso di licenziamento, non per i motivi di cui all'art. 17, una indennità di licenziamento ferie, pari ad un giorno di paga normale per ogni trimestre di lavoro ininterrotto prestato presso la stessa azienda.

In caso di morte del lavoratore al coniuge o ai coniugi viventi a carico spetterà l'indennità di cui sopra.

Art. 22.

Patti aggiunti a patti aziendali

Qualora tra i datori di lavoro ed i lavoratori si concordassero delle condizioni non previste nel presente contratto, esse dovranno essere specificate nei patti aziendali o nei patti aggiunti, i quali, per essere validi, dovranno essere vista da entrambe le organizzazioni competenti.

Art. 23

Controversie individuali e collettive

Tutte le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto di lavoro, prima di essere deferite alla Magistratura competente dovranno essere sottoposte all'esame delle organizzazioni contraenti che tenteranno la conciliazione delle parti.

A tal fine la Organizzazione che riceverà la denuncia della controversia, dovrà darne immediato avviso all'altra organizzazione contraente. Nel caso che in tale sede non venga raggiunto l'accordo entro quindici giorni della data della denuncia, l'interessato avrà la facoltà di adire alla Magistratura competente.

Le controversie collettive che sorgeranno fra i Sindacati circa l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle Organizzazioni contraenti e, in caso di mancato accordo, deferite alle Organizzazioni di grado superiore.

PARTE SECONDA

ATTRIBUZIONI

Art. 24.

Fatutto

Sono gli operai che vengono adibiti a tutti i lavori e servizi agricoli a seconda delle esigenze dell'azienda.

Art. 25.

Addetti alle colture arboree

Sono gli operai che, alle dipendenze del conduttore del fondo o chi per esso, hanno affidato la coltivazione e la sorveglianza di un appezzamento a colture arboree (viti, olivi, mandorli, agrumi, ecc.) ed eseguono o fanno eseguire nel corso dell'annata tutte le operazioni colturali necessarie all'arte stessa nel tempo e nei modi che saranno loro prescritti.

Art. 26.

Ortolani

Sono gli operai che, alle dipendenze del conduttore del fondo o chi per esso, hanno affidata la coltivazione e la sorveglianza di un appezzamento ad orto ed eseguono o fanno eseguire nel corso dell'annata tutte le operazioni colturali necessarie all'arte stessa, nel tempo e nei modi che saranno loro prescritti.

Art. 27.

Vivaisti

Sono gli operai che, alle dipendenze del conduttore del fondo o chi per esso, hanno affidate la coltivazione e la sorveglianza di un appezzamento a vivaio ed eseguono o fanno eseguire nel corso dell'annata tutte le operazioni colturali necessarie all'arte stessa nel tempo e nei modi che saranno loro prescritti.

Art. 28.

Potatori

Sono gli specializzati adibiti stagionalmente alle operazioni di potatura delle piantagioni ed altre operazioni con questa strettamente connesse.

Art. 29.

Innestatori

Sono gli specialisti adebiti esclusivamente alle operazioni di innesto delle piantagioni e ad altro con questo strettamente connesse.

Art. 30.

Meccanici

Sono gli operai addetti alle macchine ed attrezzi presso la Azienda, alle riparazioni che richiedono, alla conduzione di autoveicoli in servizio della o per l'azienda; alla esecuzione dei diversi lavori attinenti alla loro arte di cui possono essere incaricati ed eventualmente alla conduzione di trattori.

Art. 31.

Trattoristi

Sono gli operai normalmente adibiti alla conduzione dei trattori e delle macchine in genere, avendo pure la responsabilità della pulizia, delle piccole riparazioni della buona conservazione delle medesime.

Art. 32.

Garzoni di stalla

Sono gli operai addetti al bestiame da latte, da ingrasso e da allevamento. Hanno cura di un certo numero di capi adulti (normalmente non superiore ai 12) che vengono loro affidati in consegna, oltre ai loro allievi fino allo svezzamento completo. Si occupano anche della falciatura, carico e trasporto e manipolazione dei foraggi ed altri mangimi, oltre che del trasporto e sistemazione del letame in concimaia.

Art. 33.

Bifolchi e cavallanti

Bifolchi sono gli operai che hanno in consegna dei bovini da lavoro ed i relativi ordegni o macchine che devono curare e governare e coi quali eseguono tutti i lavori richiesti dal conduttore dell'azienda o chi per esso. Quando non occorre lavorare col bestiame saranno adibiti ad altri lavori osservando l'orario come il personale che verrebbe occupato in questi lavori, dedotto il tempo occorrente al governo del bestiame in consegna.

Cavallanti sono gli operai che hanno in consegna degli equini cogli stessi doveri ed obblighi dei bifolchi.

Art. 34.

Massari e Capi stalla

Soho i lavoratori preposti alla sorveglianza e disciplina del personale addetto al bestiame dell'azienda. Hanno in consegna tutto il bestiame relativo e ne rispondono al conduttore, o chi per esso. Provvedono a tutte le operazioni inerenti alla buona conservazione del bestiame stesso ed alla eventuale lavorazione del latte.

Art. 35.

Guardiani sorveglianti

Sono coloro che hanno la sorveglianza e tutela delle case, frutti, bestiame dell'azienda, contro manomissioni da parte di terzi. Avranno custodia e governo della cavalcatura qualora venga loro affidata e coadiuveranno i vari dipendenti dell'azienda quando necessario, in lavori occasionali e momentanei provvedendo per un normale e tranquillo andamento di ogni attività dell'azienda stessa.

ART. 36.

Capi d'opera e fattoretti

Sono coloro che vengono messi a capo di ogni gruppo di operai, ne predispongono, sorvegliano e dirigono il lavoro, secondo le direttive e gli ordini ricevuti. Quando non hanno da sorvegliare potranno essere adibiti ad altri lavori affini.

ART. 37.

Artigiani aziendali

Sono gli artigiani (muratori, fabbri, falegnami, ecc.) che prestano la loro opera in una azienda agricola per tutti i lavori della loro arte che nella stessa possono occorrere.

ART. 38.

Garzoni apprendisti

I garzoni apprendisti asunti per le singole categorie non potranno avere età inferiore ai 14 anni nè superiore ai 18 e la loro retribuzione non potrà essere inferiore del 50% di quella delle corrispondenti categorie.

ART. 39.

Cumulo attribuzioni

Qualora ad un lavoratore, ad esclusione del fatutto, siano affidate normalmente o per determinati periodi, delle mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, la retribuzione sarà stabilita in base alla paga della categoria con retribuzione più elevata.

Tripoli, li 12 novembre 1937-XVI.

IL PRESIDENTE
dell'Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia
GIUSEPPE VIARANI

IL PRESIDENTE
dell'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura della Libia
DOTT. ENRICO CARETTI

Tabella delle paghe giornaliere minime delle maestranze specializzate per le provincie di Tripoli e Misurata.

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE MINIME
a) Fatutto	L. 17,00
b) Addetti alle coltivazioni arboree	» 17,—
c) Vivaisti	» 20,—
d) Ortolani	» 20,—
e) Potatori	» 23,—
f) Innestatori	» 25,—
g) Meccanici	» 25,—
h) Trattoristi	» 20,—
i) Garzoni di stalla	» 15,—
l) Bilfochi e cavallanti	» 15,—
m) Massari e capi stalla	» 20,—
n) Guardiani e sorveglianti	» 18,—
o) Capi d'opera e fattoretti	» 20,—
p) Artigiani aziendali	Paghe stabilite nei contratti collettivi delle rispettive categorie di lavoratori dell'industria e dell'artigianato
q) Garzoni apprendisti	Paga non inferiore al 50% di quella delle corrispondenti categorie.

Elenco generale dei contratti e accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni Sindacali Libiche

1. - Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione stipulato tra il Sindacato Coloniale Fascista dei panificatori ed affini ed il Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori del commercio alimentare.
Data della stipulazione: 21 aprile 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 24 dell'11 giugno 1937-XV.

2. - Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti dei salari e degli stipendi ai lavoratori dell'industria e dell'artigiano della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'industria della Libia.
Data della stipulazione: 5 maggio 1937-XV.
Data della pubblicazioni: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.

3. - Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali ai lavoratori dell'agricoltura della Libia stipulato tra l'Associazione Fascista degli Agricoltori e l'Associazione Fascista dei Lavoratori della Agricoltura della Libia.
Data della stipulazione: 10 maggio 1937-XV.
Data della pubblicazioni: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.

4. - Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariali ai dipendenti di aziende artigiane di barbiere, parrucchiere ed affini. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia.
Data della stipulazione: 5 maggio 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 25 del 21 giugno 1937-XV.

5. - Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti sui salari e sugli stipendi ai lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dall'Associazione dei Commercianti e dalle aziende commerciali rappresentate dall'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercianti, l'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia.
Data della stipulazione: 8 maggio 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 26 del 1° luglio 1937-XV.

6. - Contratto collettivo di lavoro relativo agli aumenti salariati agli addetti ed agenzie e studi professionali. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti ed il Sindacato Coloniale Fascista degli addetti ad agenzie e studi professionali.
Data della stipulazione: 8 maggio 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 26 del 1° luglio 1937-XV.

7. - Contratto collettivo di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti dalle agenzie e studi professionali della Libia alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia ed il Sindacato Col. Fasc. per i dipendenti da agenzie e studi professionali.
Data della stipulazione: 29 aprile 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.

8. - Contratto collettivo per l'iscrizione dei lavoratori del commercio alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercianti e l'Associazione Fascista dei lavoratori del commercio della Libia.
Data di stipulazione: 21 aprile 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.

9. - Contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti di aziende cooperative di consumo e vendita della Libia alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei Commercianti e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del commercio della Libia.
Data della stipulazione: 21 aprile 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 40 del 21 settembre 1937-XV.

10. - Contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende industriali. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli industriali e il Sindacato Colonale Fascista dei dirigenti di aziende industriali.
Data della stipulazione: 2 agosto 1937XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 46 dell'11 novembre 1937, anno XVI.

11. - Contratto collettivo per la costituzione e il regolamento della Cassa Mutua Malattie per i lavoratori dell'industria e dell'artigianato. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria della Libia.
Data della stipulazione: 24 maggio 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 45 del 1° ottobre 1937-XV.

12. - Contratto collettivo relativo al trattamento economico ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato richiamati in servizio dalla M. V. S. N. e dai FF. GG. di Combattimento. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria, l'Associazione Fascista degli Industriali e l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia.
Data della stipulazione: 3 agosto 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 52 dell'11 dicembre 1937, anno XVI

13. - Contratto collettivo per l'iscrizione alla Cassa Mutua Malattie per gli addetti al Commercio dei dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini. Stipulato tra l'Arte Coloniale Fascista dei parrucchieri, barbieri ed affini e il Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori del Turismo e dell'Ospitalità.
Data della stipulazione: 25 giugno 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 53 del 21 dicembre 1937, anno XVI.

14. - Contratto collettivo per il riconoscimento dell'anzianità fascista ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali, l'Associazione Fascista degli Artigiani e l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'industria della Libia.
Data della stipulazione: 30 luglio 1937-XV.
Data della pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Libia n. 52 dell'11 dicembre 1937, anno XVI.

15. - Contratto collettivo per la corresponsione della tredicesima mensilità agli impiegati dell'Industria e dell'Artigianato della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia e le Associazioni Fasciste degli Artigiani e degli Industriali della Libia.
Data della stipulazione: 22 dicembre 1937, anno XVI.

16. - Contratto collettivo per la corresponsione della tredicesima mensilità ai Dirigenti di Aziende industriali in Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia ed il Sindacato Coloniale Fascista dei Dirigenti di Aziende industriali della Libia.
Data della stipulazione: 22 dicembre 1937, anno XVI.

17. - Contratto collettivo di lavoro per le maestranze agricole specializzate avventizie della Libia. Stipulato tra l'Associazione Fascista dei lavoratori dell'Agricoltura e l'Associazione Fascista degli Agricoltori della Libia.
Data della stipulazione: 12 novembre 1937 anno XVI.

Elenco generale dei contratti tipo di lavoro per cittadini italiani libici

1. - Contratto tipo di lavoro per cittadini italiani libici addetti alla produzione di pane di tipo metropolitano.
D. G. n. 41573 in data 31 maggio 1937-XV, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Libia n. 24 dell'11 giugno 1937-XV.

2. - Contratto tipo per i lavoratori indigeni addetti all'industria edile e stradale.
D. G. n. 22380 del 29 settembre 1937-XVI, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 dell'11 ottobre 1937-XV.

La situazione economica nel Sahara Libico nel trimestre ottobre-dicembre 1937

ATTIVITA' AGRICOLA INDUSTRIALE-COMMERCIALE

Agricoltura

Cereali. - Durante il trimestre il lavoro degli indigeni è stato principalmente adibito alla semina del grano ed orzo ed alla raccolta dei datteri. E' stata ultimata la campagna cerealicola, iniziatasi verso la fine di ottobre. Il grano e l'orzo seminato, risulta in quantità notevolmente superiore a quello messo a dimora l'anno scorso.

Per la semina sono stati distribuiti in anticipo diversi quantitativi di grano ed orzo agli indigeni più bisognosi. Il maggior quantitativo di cereali seminati è in terreno irriguo. L'andamento della stagione è propizio sotto ogni rapporto; ovunque il grano e l'orzo sono germogliati con vigore, formando bei tappeti verdi senza radure. Si prevede un buon raccolto. Altri cereali raccolti nel trimestre (dura e miglio) hanno dato buoni risultati.

Attualmente la popolazione è occupata nella semina della medica, nella irrigazione e nella manutenzione degli appezzamenti seminati a cereali e nelle piccole colture orticole.

Produzione orto-floro-frutticola

Normale la produzione degli ortaggi le cui qualità invernali più in uso, rape, carote, cipolle, spinaci, ecc. affluiscono giornalmente ai mercati in quantità sufficiente ai bisogni della popolazione e della guarnigione.

Buono è stato il raccolto degli agrumi nelle oasi di Ghat e Tunin.

Produzione dattilifera

La produzione approssimativa dei datteri (escluso Cufra) è la seguente:

Hon	Q.li	3.894,98
Ghat	»	7.281,—
Murzuch	»	10.576,63
Brach	»	16.840,—
Totale escluso Cufra	Q.li	38.592,61

Si è iniziato in questi ultimi giorni il ritiro dei tributi in natura (decima 1937) accatastando i datteri in appositi magazzini.

Zootecnia

Le condizioni generali zootecniche sono soddisfacenti. Il bestiame è allevato in massima parte con pascolo naturale e specialmente nella stagione propizia; l'allevamento casalingo usa come cibo i noccioli di datteri tritati e l'erba medica dei giardini.

Artigianato

Nei primi giorni di dicembre ha iniziato la sua attività nel territorio la delegazione di Hon dell'istituto fascista per l'artigianato della Libia. A richiesta di questa è stata commissionato un buon numero di oggetti caratteristici ed altro agli artigiani indigeni delle sottozone di Murzuch, Ghat e Brach.

Movimento commerciale marittimo nella Libia Orientale

IMPORTAZIONE

Nell'anno 1936 il movimento commerciale di importazione in Cirenaica, che ha segnato un notevolissimo aumento di circa 160 milioni di lire, rispetto all'anno precedente, è stato caratterizzato da condizioni eccezionalissime.

Le ragioni sugli spostamenti di valore vanno ricercate precipuamente nel fenomeno del rialzo dei prezzi all'ingrosso, che, minimo nei primi mesi nel 1936, è andato sempre più accentuandosi durante l'annata.

Notevole influenza hanno pure esercitato l'afflusso sempre crescente di popolazione metropolitana, operaia e contadina, che ha cresciuto la richiesta di generi alimentari e di vestiario, ed il sempre più vivo incremento delle attività industriali con il conseguente maggior bisogno di materiali da costruzione e di mezzi produttivi.

ESPORTAZIONE

Le esportazioni hanno pure segnato un passo innanzi, e ciò grazie alla intensificata produzione agricola, aiutata da una annata meteorologica favorevole ed al sempre maggiore perfezionamento dei metodi di coltura e di sfruttamento dei vari territori agrari, come pure al graduale progresso segnato dalle imprese agricole dell'altipiano, iniziate e sviluppate dall'Ente per la Colonizzazione.

Ma anche in questo campo ha avuto marcata ed eccezionale influenza le conquista dell'Impero, la quale ha determinato una forte corrente di traffici, verso l'Eritrea e la Somalia Italiana, di materiali d'impianto di ditte assuntrici di lavori stradali e di trasporti automobilistici, di materali utili alle Forze Armate, automezzi e loro parti, carburanti, lubrificanti, generi di vettovagliamento per militari ed operai.

Questi i dati sommari. Vedremo più avanti, più particolarmente, le oscillazioni, e loro cause, verificatesi nel 1936 nelle varie categorie che costituiscono le tariffe d'importazione e di esportazione.

Valori del commercio per categoria nel 1936 e confronto con i valori dell'anno precedente

Categorie	Valori in Lire 1936	Valori in Lire 1935	Differenza nel 1936 + —
I	80.947.039	54.494.275	26.452.764
II	4.140.870	3.509.920	630.950
III	22.940.580	15 292.103	7.648 477
IV	157.133.130	70.065.940	87.067.190
V	22.001.605	9.462.440	12.539.165
VI	15.605.270	8.979.485	6.625.785
VII	30.160.910	21.146.370	9.014.540
VIII	26.793.590	16.801.580	9.992.010
Totali	593.722.994	199.752.113	159.970.881

La prima categoria ha segnato un incremento notevole di valore (L. 26.452.764) per la cresciuta importazione di molti fra i principali generi alimentari in dipendenza dell'aumento della popolazione metropolitana; per i più larghi acquisti da parte dei commercianti locali; per l'aumento di prezzo inevitabile per vari generi alimentari come carni, pasta di grano, burro, farina di frumento ecc.

La seconda categoria è in aumento, rispetto ai 1935, di L. 630.950.

L'aumento è dovuto, sopratutto alla maggiore importazione di olio d'oliva ed al concorso, pure, sebbene in minima parte, dell'abolito diritto d'entrata.

La terza categoria ha notevolmente progredito per la maggiore richiesta di filati; cordami e tessuti in genere, sia per il già cennato aumento della popolazione, sia per i bisogni delle industrie locali, per il cresciuto prezzo di vendita di alcuni tipi di tessuti.

Notevolissimo è stato, invece, l'aumento verificatosi nella categoria quarta (L. 87.067.190) per una maggiore introduzione di laminati di ferro di lavori di ferro, di utensili, di macchine, di strumenti scientifici ed elettrici, ed automezzi; di rotale, traversine e strumenti vari impiegati nei grandiosi lavori della litoranea.

Infine, le esigenze accresciute dall'industrie edilizie e dalle industrie meccaniche hanno concorso, in buona parte, all'incremento della categoria in esame.

In questa categoria, contro una considerevole diminuzione del commercio d'importazione da paesi Esteri, tranne gli S. U. D'America, che guadagnano nel 1936 L. 1.635.850 rispetto al 1935, l'Italia mantiene un primato assoluto nel commercio d'importazione di tutti i prodotti delle industrie meccaniche siderurgiche, degli strumenti e veicoli.

Anche la categoria quinta ha progredito al 1935. L'ultimazione di importanti costruzioni, ha determinato un maggior bisogno e, quindi, un maggior consumo di laterizi e materiale refrattario, di calce, gesso, cemento, ambrogette, mattonelle lastre di vetro eternit ecc. Notevole pure l'importazione di carbone fossile per la formazione di una scorta notevole di combustibile per i bisogni della navigazione portuale.

Nella categoria sesta risultano in aumento: il carbone di legna, data la insufficienza quantitativa del prodotto locale; il legname segato da costruzione e da opera, ecc.

La notevole eccedenza della categoria settima è originata, principalmente, dalla cresciuta importazione di lubrificanti, benzina, nafta, petrolio illuminante, sapone da bucato, generi medicinali, petrolio per uso agricolo.

Infine, il rialzo della categoria ottava è stato determinato dalle maggiori richieste militari di calzature, di lavori di pelle, di prodotti destinati alla alimentazione del bestiame di scorta e dei quadrupedi, come paglia, fieno, crusca ecc. di libri stampati in lingua italiana, di mercerie ecc.

Ciò premesso, si specificano, qui di seguito, le singole categorie che risultano, principalmente, in difetto od in aumento per quantità e valore, o soltanto per l'una o per l'altro.

CATEGORIA I.

Animali, generi alimentari e tabacchi

Il valore complessivo delle merci importate in Cirenaica nel 1936 (escluso il cabotaggio con

la Tripolitania) ammonta a L. 80.947.039, con una differenza in più di lire 26.452.764, rispetto all'importazione del 1935.

Guadagnano considerevolmente: l'Italia con L. 27.299.643; la Siria con L. 1.253.040 (per orzo); il Giappone con L. 1.076.510 (per thè); l'Albania con L. 643.200 (per bestiame bovino); l'Ungheria con L. 290.660; le Indie Olandesi con L. 348.320; l'Argentina con L. 313.265; il Brasile con L. 379.150; l'Isola di Giava con lire 233.230.

Perdono considerevolmente: la Tunisia lire 125.600; l'Egitto L. 2.291.029; le Indie Britanniche L. 882.820; la Cina L. 1.082.820; la Spagna L. 152.250. la Romania L. 400.540; la Jugoslavia L. 501.680; la Cecoslovacchia L. 97.980.

Passando ad un esame particolareggiato delle voci statistiche, risultano principalmente in aumento le seguenti:

Bovine L. 5.473.210; latte sterilizzato L. 563 mila 660; burro di latte per europei L. 204.700; formaggio di pasta dura L. 756.205; tonno sott'olio L. 289.845; altri pesci sott'olio o altrimenti preparati L. 181.090; caffè in grani L. 421.530; zucchero L. 1.672.256; marmellate e gelatine lire 247.010. caramelle confetti e cioccolatini L. 296 mila 180; cioccolata in tavolette L. 109.340; biscotti con zucchero L. 125.710; conserva di pomodoro L. 1.608.785; orzo L. 1.660.910; riso lire 1.151.210; farina di frumento L. 8.972.490; pasta di frumento L. 2.053.350; biscotto di mare L. 123.480; legumi secchi L. 330.780; patate lire 359.910; aranci L. 563.160; limoni L. 135.480; cipolle L. 349.420; ortaggi freschi altri L. 122.170; legumi ed ortaggi nell'aceto o in salamoia lire 285.695; frutta fresca mele e pere L. 166.700; frutta secca altra L. 126.850; frutta conservata nel proprio sugo, anche con aggiunta di zucchero L. 192.850; acque minerali L. 287.420; acque gassose contenenti zucchero in misura non eccedente il 15% L. 251.030; birre in bottiglie della capacità fino a 1/2 litro L. 499.950; idem della capacità fino a un litro L. 148.890; vini in fusti e damigiane L. 1.133.530; vini in fiaschi L. 761.530; vermouth L. 181.440; spirito denaturato L. 140.850; acquavite e liquori in bottiglie superiori a 1/2 litro ma non eccedenti il litro L. 189.960; altre merci non nominate L. 329.260.

Subiscono invece. diminuzioni, di notevole entità:

Cavalli L. 150.300; muli L. 1.457.790; cammelli L. 699.800; ovini e caprini L. 1.061.110; pesci salati L. 2.806.925; biscotti e gallettine senza zucchero L. 178.120; tabacchi in sigari e sigarette L. 1.105.260; (per aumentata importazione in cabotaggio di tabacchi dalla Tripolitania).

CATEGORIA II.

Semi e frutti oleosi - Oli e grassi - Animali e vegetali - Cere.

Il valore delle merci descritte in questa categoria ammonta a L. 4.140.870, con una differenza in più di L. 630.950 rispetto alle merci importate nel 1935.

Risultano in aumento le seguenti voci: Semi di arachidi L. 41.050; oli e grassi animali per uso industriale L. 24.790; olio vegetale d'oliva L. 641.940; lardo L. 56.970; strutto L. 12.700; burro artificiale L. 46.800.

Risultano in diminuzione, principalmente, le voci:

Olio vegetale di Soia L. 34.740; olii vegetali altri per uso industriale. escluso quello di lino, L. 125.830; altri grassi L. 29.250.

CATEGORIA III.

Materie tessili e loro prodotti

Il valore complessivo delle importazioni ha raggiunto in questa categoria L. 22.940.580, con una differenza in più, sulle importazioni del 1935, di L. 7.648.477.

E' al primo posto l'Italia con un aumento di L. 8.425.962. Nessun Paese estero consegue aumenti degni di rilievo. Sono in sensibile diminuzione invece, i seguenti paesi: la Tunisia L. 277.285; il Giappone L. 163.620; l'Egitto lire 157.765; la Gr. Bretagna L. 133.200; la Svizzera L. 22.325.

Gli aumenti conseguiti dall'Italia riguardano, principalmente:

Cordami di canapa; tessuti di cotone greggi; idem imbianchiti; idem tipo mahmudi; idem tipo madapolam; idem tipo millerighe; idem altri; barracani di cotone; tessuti di cotone tinti altri; copertoni; tessuti di iana; manufatti di lana; filati di cascami di seta artificiale; tessuti di seta artificiale; oggetti cuciti di cotone, canapa, lino, lana, seta naturale, seta artificiale, ed, infine, cascami di filetti di cotone per macchine.

Analizzando le varie voci, è da notare che hanno conseguito considerevoli aumenti le seguenti:

Cordami di canapa, di lino e di altri vegetali filamentosi, L. 273.990; tessuti di cotone a) greggi L. 59.455; tessuti di cotone mahmudi lire 292.090; idem tipo modapolam L. 153.135; idem tipo millerighe L. 76.830; idem imbianchiti altri L. 249.605; baracani di cotone L. 252.110; tessuti di cotone tinti altri L. 1.763.915; tessuti di cotone misti a cotone rigenerato tinti lire 96.315; tessuti incatramati oliati o simili lire 58.160; copertoni comunque confezionati L. 77 mila 780; filati di lana tinti L. 76.930; tessuti di lana L. 243.230; altri manufatti di lana lire 106.690; filati di cascami di seta artificiale lire 1.156.930; tessuti ed altri manufatti di seta artificiale L. 747.790; oggetti cuciti di cotone, canapa e lino L. 2.322.965; oggetti cuciti di lana L. 1.436.090; oggetti cuciti di seta L. 111.850; oggetti cuciti di seta artificiale L. 509.580; cascami di filetti di cotone per macchine L. 87.990.

Per contro, hanno subito notevole diminuzione le seguenti voci:

Cotone in massa e in bioccoli L. 32.870; spatessuti di cotone tinti kaki L. 666.800; tessuti tessuti di cotone tinti kaki L. 66.800; tessuti di cotone stampati L. 23.830; garze di cotone L. 26.230; filati di lana greggi L. 130.900; tappeti di lana L. 11.490; barracani di lana lire 69.260; coperte di lana L. 857.115; fez di lana L. 215.270; cascami di seta artificiale greggia addoppiata otorta, tinta, L. 436.670; tessuti ed altri manufatti di seta L. 129.410; idem malgute L. 10.750; sacchi di juta L. 27.042; reti da pesca L. 33.630; merce non nominata lire 67.950.

CATEGORIA IV.

Metalli comuni - Prodotti delle industrie metallurgiche e meccaniche - Strumenti e veicoli.

I valori complessivi di questa categoria ammontano a L. 157.133.130, con una differenza in più di L. 87.067.190 sulle importazioni del 1935. Mentre l'Italia figura in aumento per L. 86.639.665, e gli S. U. d'America per lire 1.635.850, notevole diminuzione colpiscono i seguenti Stati:

L'Austria L. 383.905; il Belgio L. 53.090; la Cecoslovacchia L. 45.360; la Francia L. 149.730; la Germania L. 132.410; la Gr. Bretagna lire 123.790; l'Ungheria L. 180.620; la Svezia lire 79.620; la Svizzera L 21.100; l'Egitto L. 20.840; le Indie Olandesi L. 12.850.

L'enorme aumento delle importazioni dalla Madre Patria è dovuto alle ragioni di indole generale esposte nelle premesse.

L'aumento, infatti. è da ascriversi. principalmente, alle voci:

Ferri ed acciai comuni e speciali laminati L. 2.426.830; lamiere di ferro L. 703.570; nastri di ferro L. 673.280; tubi e raccordi di ferro L 2.002.580; rotaie e traversine e stecche per ferrovie. di ferro o di acciaio, L. 321.770; chiodi di ferro L. 311.240; utensili e strumenti usuali, di ferro per arti e mestieri L. 1.009.630; lavori di ghisa, ferro ed acciaio L. 10.515.180; ancore e catene di ferro L. 211.200; altri metalli comuni in barre, verghe ecc. L. 448.360; apparecchi per l'applicazione dell'elettricità lire 873.160; macchine ed apparecchi di qualsiasi specie L. 4.422.970; prodotti esplodenti altri lire 14.912.910; carri da strade comuni, L. 634.450; carri automobili destinati a qualsiasi altro uso L. 12.915.025; vetture automobili per trasporto di persone L. 2.109.520; parti di automobili L. 5.771.520; parti di motocicli e di velocipedi L. 205.930; aeroplani ed idroplani L. 6.172.000; parti di aeroplani ed idroplani L. 16.094.270; bastimenti ed altri galleggianti per uso mercantile e da pesca L. 337.500; altre merci non nominate L. 3.964.340.

Analizzando le varie voci statistiche, figurano in aumento principalmente le seguenti:

Ferri ed acciai comuni e speciali laminati per L. 2.417.850; lamiere di ferro e di acciaio anche zincate per L. 680.780; nastri di ferro e di acciaio per L. 668.270; tubi e raccordi di ghisa per L. 106.570; tubi e raccordi di ferro per L. 1.989.910; rotaie; traversine e stecche per ferrovie per L. 321.770; binari montati, scambi, deviatoi incroci e simili per L. 126.500; arpioni, bulloni, viti ecc. di ferro e di acciaio per L. 187.260; chiodi di ferro per L. 311.010; utensili e vasellame per uso domestico, di ferro, pulliti, L 48.330; idem smaltati per lire 103.160; utensili e strumenti usuali, di ferro o di acciaio, per arti e mestieri, per lire 878.970; lavori di ghisa, ferro e acciaio per lire 10.293.035; ancore e catene di ferro destinate ad armamento di galleggianti per lire 211.200; piombo e sue leghe in lamiere per lire 91.060; altri metalli comuni e loro leghe in barre, verghe, tubi, ecc. per L. 459.620; macchine da scrivere e registratori automatici di cassa per L. 147.120; macchine da cucire e da ricamare per L. 42.260; apparecchi per l'applicazione dell'elettricità e loro parti per lire 843.120; macchine ed apparecchi di qualsiasi specie per L. 4.365.460; fucili per L. 59.760; prodotti esplodenti altri per L. 14.806.810; micce per minatori per L. 147.710; carri da strade comuni per L. 633.850; vetture automobili per trasporto di persone per L. 2.109.520; carri automobili destinati a qualsiasi uso per lire 12.915.025; parti di automobili per L. 5.744.640; motocicli, anche con carrozzella laterale, e velocipedi a motore per L. 46.610; velocipedi per L. 108.640; parti di motocicli e di velocipedi, compresi i motori e le carrozzelle laterali, per L. 204.570; aeroplani ed idroplani per lire 6.172.000; parti di aeroplani ed idroplani per L. 18.093.810; bastimenti ed altri galleggianti per uso mercantile e da pesca per L. 337.500; altre merci non nominate per L. 3.997.880.

Presentano invece sensibili diminuzioni le voci seguenti:

Utensili e strumenti usuali di ferro e di acciaio per l'agricoltura per L. 41.450; piombo e sue leghe in caratteri da stampa per L. 22.970; altri metalli comuni e loro leghe i naltri lavori per L. 270.680; macchine e parti di macchine agricole per L. 476.540; macchine elettriche per L. 298.360; macchine fotografiche e cinematografiche per L. 57.100; materiale per l'impianto di pozzi triveliati o perforati, altri, per L. 394.600; strumenti scientifici e loro parti per L. 699.890; parti di fucili di pistole e rivoltelle per L. 414.390; prodotti esplosivi destinati all'agricoltura per L. 15.000.

CATEGORIA V.

Pietre - Terre e minerali non metallici laterizi e materiale refrattario, ceramiche e vetrerie

In questa categoria figura un aumento di lire 12.539.165 sulle importazioni dell'anno precedente. Guadagnano notevolmente l'Italia con lire 10.522.740; il Belgio con L. 466.570; la Germania con L. 422.085; la Polonia con L. 1.005.000; gli S. U. d'America L. 1.631.674.

Analizzando le singole voci statistiche, si nota che sono in aumento le seguenti:

Marmo e pietre per costruzioni gregge lire 484.950; bitume e asfalto L. 2.529.040; pietre e terre minerali non metallici L. 179.780; carbone fossile e altri combustibili fossili e naturali lire 1.165.410; laterizi e materiale refrattario lire 655.530; cemento L. 5.497.610; isolatori. serrafili ed altri oggetti di porcellana per impianti elettrici L. 108.030; mattonelle di cemento L. 43.550; idem di qualsiasi materia ceramica L. 31.290; lavori di vetro e di cristallo L. 153.535; bottiglie comuni, comprese quelle per acque gassose, L. 142.640; lastre di vetro per finestre L. 126.400; eternit L. 1.364.800. Sono invece in diminuzione le seguenti:

mattonelle di terra cotta L. 24.480; altre lastre di vetro o di cristallo L. 31.740; coti, mole, per arrotare, affilare e macinare L. 7.960; altre merci non nominate L. 78.070.

CATEGORIA VI.

Legni e lavori di legno e di materia da intreccio. da intarsio e da intaglio.

In questa categoria si riscontra un aumento di L. 6.625.785 sulle importazioni, del 1935. Guadagnano notevolmente: l'Italia con L. 4.667.200; la Romania con L. 222.200; l'Austria con lire 1.173.030 :la Jugoslavia con L. 865.305.

Perdono invece la Romania L. 198.600 e, in minore misura, anche l'Unione Repubbliche Sovietiche con L. 38.660; la Cecoslovacchia con L. 12.200; la Germania con L. 9.530; il Giappone con L. 9.930; e la Grecia con L. 9.600.

Hanno avuto aumento le seguenti voci: legna da fuoco per L. 53.240; carbone di legna per L. 300.940; legname rozzo o segato di abete, faggio pioppo, pino, castagno, cerro e quercia per L. 5.020.990; legname rozzo o segato altro per L. 108.250; traversine per ferrovie per lire 122.000; lavori di legno altri per L. 501.440; mobili di legno per L. 587.530; lavori da panieraio per L. 20.960; scope di saggina per L. 47.350; altre merci non nominate per L. 196.120.

Hanno subito diminuzioni: infissi di legno per porte e finestre per lire 47.070; lavori di legno greggi per L. 220.480; sughero lavorato per lire 15.700; stuoie per L. 16.520; canne e pali per sostegno delle piante L. 22.500; dischi per grammofono L. 13.390.

CATEGORIA VII.

Prodotti chimici - Medicinali - Resine - Materie tintorie e concianti.

Anche questa categoria si chiude con un aumento di L. 9.014.540 sulla importazione del 1935.

Aumenti notevoli conseguono: l'Italia lire 5.795.150; la Grecia L. 266.720; la Romania lire 3.656.560; il Venezuela L. 243.200; le Indie Olandesi L. 1.436.000; gli S. U. d'America L. 184.760.

Subiscono, invece, notevoli perdite i seguenti Paesi: la Grecia L. 266.720; l'Unione Repubbliche Sovietiche L. 2.556.564; l'Egitto L. 269.110; la Tunisia L. 80.850.

Aumento considerevole hanno le seguenti voci: oli lubrificanti e grassi animali L. 421.480; petrolio colorato per uso agricolo L. 145.410; petrolio illuminante L. 342.000; benzina lire 5.517.530; residui della distillazione degli oli minerali L. 156.110; profumerie in paste ed in polvere L. 450.890; profumerie alcooliche lire 108.080; sapone da bucato L. 892.240; sapone profumato L. 162.420; candele di stearina lire 126.880; generi medicinali e prodotti farmaceutici L. 585.310; materie concianti L. 311.960; colori L. 98.130; altre merci non nominate lire 275.800.

Subiscono, invece, notevoli diminuzioni le seguenti voci.

Fiammiferi L. 461.580; prodotti chimici lire 200.540; estratti tannici (materie concianti) lire 157.180; curcuma L. 35.080.

CATEGORIA VIII.

Merci diverse.

Anche questa categoria presenta un'eccedenza di L. 9.992.010 sulle importazioni del 1935.

Fra i Paesi che hanno beneficiato dell'aumento è al primo posto l'Italia con L. 8.798.980; seguita dalla Francia con L. 932.040; dall'Algeria con L. 400.000; dall'Albania con L. 202.820; dall'Unione Repubbliche Sovietiche con lire 72.000 e da altri Paesi con aumenti di lieve entità.

Perdono invece, principalmente: l'Egitto lire 111.280; le Indie Britanniche L. 410.200; gli S. U. d'America L. 75.950; la Gr. Bretagna lire 57.240; la Jugoslavia L. 34.380; Malta L. 28.100.

Conseguono aumento le seguenti voci:

Pelli conciate da suola L. 114.360; pelli conciate altre L. 451.840; lavori di pelli conciate altre L. 432.500; lavori di gomma elastica altri L. 260.870; carta da involti di paglia gialla lire 431.740; carta bianca in pasta L. 230.160; carta di qualsiasi specie L. 94.930; cartone e cartoncino L. 240.600; lavori di carta e di cartone lire 166.180; libri stampati in lingua italiana lire 1.092.420; calzature di pelle e di cuoio per uomo e per donna L. 1.808.060; idem per ragazzi lire 162.120; idem per bambini L. 94.150; pantofole di pelle L. 83.470; cappelli da donna guarniti L. 58.970; berretti L. 103.270; pettini e forcelle da testa L. 50.810; bottoni, e ganci ed occhielli per vestimenta e calzature L. 84.240; mercerie L. 567.900; semi non oleosi L. 245.950; fieno L. 2.095.520; paglia L. 356.330; luppolo L. 60.210; materiali fotografici e cinematografici, escluse le relative macchine. L. 414.630; lampadine elettriche L. 169.640; fili, cordoni, cavi isolati e tubi isolanti per condutture elettriche L. 658.950; altre non nominate L. 227.350.

Subiscono, invece, diminuzioni sensibili le seguenti voci:

Pelli crude, fresche, anche salate o salamoiate L. 128.670; formimenti da tiro o da sella lire 141.230; pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli L. 165.060; gioielli d'oro e di platino L. 223.250; piante vive, talee, tuberi L. 170.480.

IMPORTAZIONE DAL REGNO

Il valore delle merci di origine e produzione del Regno ha raggiunto la cospicua cifra di L. 325.925.323; in confronto a L. 171.901.895 del 1935, con una differenza in più di L. 154.023.430.

Segnano aumenti tutte le categorie e cioè: la prima per L. 27.299.643; la seconda per lire 1.874.090; la terza per L. 8.425.962; la quarta per L. 86.639.665; la quinta per L. 10.522.740; la sesta per L. 4.667.200; la settima per lire 5.795.150; l'ottava per L. 8.798.980.

Nel 1936 l'Italia, che già negli anni 1935 e 1934 aveva raggiunto il 68% del valore dell'importazione, ne ha, nel 1936, lasciato alla importazione estera solo il 9.05%. Tale percentuale è rappresentata da generi di prima necessità, come caffè, thè, prodotti petroliferi ecc. di cui la Madre patria non è produttrice e che non è possibile sostituire con altri prodotti similari.

Nell'elenco che segue si espongono i principali prodotti nazionali importati in Cirenaica, nel 1936.

ELENCO DELLE PRINCIPALI MERCI IMPORTATE NELL'ANNO 1936

		QUANTITÀ	VALORE L.
Muli	n.	1.126	1 066.710
Bovini	»	8.113	10.737.540
Carni salate	q.li	4.227	2.616.820
Latte sterilizzato	»	7.701	1.220.040
Latte condensato	»	245	109.540
Burro di latte per europei	»	538	544.900
Formaggio di pasta dura	»	3.193	2.288.520
Formaggio di pasta molle	»	320	214.230
Pesci secchi salati o affumicati	»	257	108.810
Pesci marinati sott'olio o altrimenti preparati: tonno	»	445	326.470
idem altri	»	560	240.020
Caffè in grani	»	781	511.300
Zucchero	»	45.101	7.116.820
Marmellate e gelatine	»	1.293	433.680
Caramelle e confetti	»	774	687.210
Cioccolata in pani e tavolette	»	216	163.290
Biscotti e gallettine con zucchero	»	428	210.810
Conserve di pomodoro	»	13.694	3.184.615
Frumento (destinato alla semina)	»	526	89.790
Riso	»	22.498	2.555.830
Farine di frumento	»	234.808	18.624.180
Semolino di frumento	»	5.364	602.810
Pasta di frumento	»	25.929	4.019.600
Pane e biscotto di mare	»	3.214	429 100
Legumi secchi	»	5.805	998.200
Patate	»	20.636	1.161.220
Aranci	»	5.862	659.520
Limoni	»	6.091	280.770
Cipolle	»	6.279	438.670
Ortaggi freschi altri	»	3.199	271 480
Legumi ed ortaggi nell'aceto; in salamoia e in altro modo conservati	»	2.591	543.460
Mele e pere	»	2.028	270.810
Frutta fresca altra	»	2.531	317.320
Castagne	»	904	85.360
Mandorle. nocciuole, pignoli e pistacchi anche sgusciati	»	834	227.410
Frutta secca altra	»	747	210.180
Frutta conservata nel proprio sugo anche con aggiunta di zucchero	»	974	293 050
Olive in salamoia	»	524	118.010
Acque minerali	»	6.080	557.720
Acque gassose contenenti zucchero	»	1.529	251.030
Birra in bottiglie da 1/2 litro	n.	711.054	727.450
Birra in bottiglie da 1 litro	»	232.091	415.400
Vini in fusti e damigiane	ett.	42.875	4.735.650
Vino in fiaschi	»	8.069	1.576.170
Vini spumanti in bottiglie	n.	16.873	149.200
Vini altri in bottiglie	»	18.231	96.140

		QUANTITÀ	VALORE L.
Vermouth	ett.	924	337.370
Marsala	»	342	124.710
Spirito denaturato	»	1.015	193.600
Liquori in bottiglie da 1 litro	n.	21.633	264.600
Alre merci non nominate della 1ª sez.	q.li	2.408	485.720
Semi di arachide	»	921	227.180
Olio vegetale d'oliva	»	5.993	2.194.680
» di lino crudo	»	216	90.180
» vegetale di ricino	»	631	197.170
Lardo	»	225	126.240
Cordami di canapa, di lino ecc.	»	778	441.610
Spago di canapa	»	109	93.460
Filati di cotone cucirini	»	87	169.520
Tessuti di cotone greggi	»	119	182.440
idem imbianchiati tipo madapolam	»	339	392.120
idem tipo mahmudi	»	626	761.990
idem imbianchiti altri	»	288	443.290
Tessuti di cotone tinti: barracani	»	786	879.130
idem tinti altri	»	2.227	3.398.960
idem di cotone stampati	»	462	881.190
Garza di cotone	»	80	131.130
Filati di lana grezzi	»	23	60.230
» » » tinti	»	21	122.460
Tessuti di lana	»	479	2.518.780
Fez di lana	n.	5.974	31.290
Altri manufatti di lana	q.li	82	148.510
Filati di cascami di seta artificiale	»	152	156.930
Tessuti ed altri manufatti di seta	kg.	1.303	158.790
» » seta artificiale	»	27.907	1.253.650
Oggetti cuciti di cotone, canapa e lino	»	186.152	5.093.730
» » » lana	»	70.187	3.462.670
» » » seta	»	676	132.660
» » » » artificiale	»	10.510	824.770
Cascami di filetti di cotone per macchine	q.li	632	107.630
Ferri ed acciai comuni e speciali laminati	»	41.355	3.639.320
Lamiere di ferro o di acciaio	»	7.284	1.019.240
Nastri di ferro o di acciaio	»	4.450	829.250
Tubi e raccordi di ghisa	»	1.364	256.580
» » » ferro o di acciaio	»	17.155	2.318.850
Rotaie, traversine e stecche per ferrovie, di ferro e di acciaio	»	2.892	326.670
Binari montati, devialoi, scambi, incroci e simili di ferro o di acciaio	»	509	127.900
Arpioni, bulloni, etc. di ferro o di acciaio	»	1.312	345.090
Chiodi di ferro	»	3.277	471.470
Utensili e vasellame per uso domestico di ghisa o di ferro smaltati	»	459	239.170
Utensili e strumenti usuali di ferro o di acciaio per arti e mestieri	»	3.767	1.376.160

		QUANTITÀ	VALORE L.
Lavori di ghisa, ferro e acciaio	q.li	56.012	13.865.250
Ancore e catene di ferro o di acciaio destinato ad armam. di galleggianti	»	2.405	226.200
Altri metalli comuni e loro leghe in barre, verghe, tubi e raccordi per tubi	»	1.565	719.740
Altri metalli comuni in altri lavori (e loro leghe)	»	991	1.215.080
Macchine da scrivere e registratori di cassa	»	120	305.440
Macchine agricole e loro parti	»	1.122	484.430
Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità e loro parti	»	1.645	1.368.640
Macchine ed apparecchi di qualsiasi specie	»	11.649	7.158.930
Strumenti scientifici	»	1.760	3.447.860
Orologi da tasca di metallo comune	n.	4.874	236.790
Fucili	»	698	113.840
Prodotti esplodenti destinati all'agricoltura	q.li	331	185.000
Prodotti esplodenti altri	»	20.573	19.044.080
Carri da strade comuni	n.	92	680 100
Vetture automobili per trasporto di persone	»	173	2.718.440
Carri automobili destinati a qualsiasi altro uso	»	704	25.463.210
Parti di automobili	q.li	3.258	7.669.020
Motocicli	n.	67	334.460
Velocipedi	»	975	256.920
Parti di motocicli e di velocipedi	q.li	226	340.470
Bastimenti ed altri galleggianti per uso mercantile e da pesca	tonn. stazza	117	663.500
Altre merci non nominate della 4ª sez.	q.li	25.937	13.234.800
Marmo alabastro e pietre per costruzioni greggi o semplicemente segate	»	38.512	763.320
Idem anche scolpite	»	6.193	341.550
Bitume e asfalto	»	32.829	1.117.230
Pietre, terre e minerali non metallici	»	38.587	303.740
Carbone fossile	»	21.936	348.000
Laterizi e materiale refrattario	»	28.550	705.110
Cemento	»	623.268	9.338.680
Lavori di grees	»	1.337	99.950
Terraglie	»	831	190.090
Porcellane	»	342	166.630
Isolatori di porcellana	»	538	121.260
Mattonelle di cemento	»	3.423	131.530
Mattonelle di terra cotta	»	3.923	231.340
Mattonelle di qualsiasi altra materia ceramica	»	2.529	163.040
Lavori di vetro	»	1.753	512.230
Bottiglie comuni	»	1.480	201.360
Lastre di vetro per finestre	»	720	162.000
Altre lastre di vetro	»	752	155.420
Eternit	»	20.105	1.569.250
Altre merci non nominate della 5ª Sezione	»	634	138.810
Legna da fuoco	»	15.422	190.860
Carbone di legna	»	2.497	92.290
Legname rozzo o segato di abete, faggio, pioppo, pino, cerro ecc.	»	97.806	7.926.760
Idem: altro	»	1.819	204.260
Traversine di legno per ferrovia	»	2.243	125.000
Legno a compensazione	»	748	247.620
Lavori di legno grezzi	»	38.259	1.169.760
» » » altri	»	1.674	679.820
Mobili di legno	»	1.550	941.080
Scope di saggina	»	585	133.420
Altre meci non nominate della 6ª sezione	»	2.248	316.860
Olio lubrificante e grassi minerali	»	3.101	688.750
Petrolio agricolo	»	2 921	175.210

		QUANTITÀ	VALORE L.
Benzina	q.li	91.631	9.278.210
Residui della distillazione degli oli minerali	»	6.837	612.160
Oli essenziali, essenze ed estratti per liquori, profumerie, ecc.	kg.	5.447	133.210
Profumerie in polvere	»	11.825	259.910
» liquide alcooliche	»	6.313	166.020
Sapone comune da bucato	»	5.837	1.157.420
» profumato	q.li	224	223.350
Candele di stearina, paraffina ecc.	»	468	138.540
Prodotti chimici	»	6.249	1.125.350
Preparati anticrittogamici e concimi chimici e organici	»	2.891	159.100
Generi medicinali e prodotti farmaceutici	»	706	1.668.440
Materie concianti altre	»	1.757	328.750
Colori	»	600	253.190
Vernici	»	722	272.880
Inchiostro	»	229	90 340
Lucidi e creme per calzature e cuoiami	»	199	175.110
Altre merci non nominate della 7ª sez.	»	3.776	665.400
Pelli conciate da suola	»	427	331.260
Idem altre	»	206	588.860
Lavori di pelli conciate senza pelo altri	»	123	655.790
Pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli	»	2.172	3.687.200
Lavori di gomma elastica in fogli, dadi, tubi, fili ecc.	»	219	97.340
Idem altri	»	150	302.060
Carta da involti di paglia gialla naturale	»	4.502	371.350
Carta bianca o tinta in pasta	»	2.256	619.960
Carta di qualsiasi specie	»	318	193.780
Cartone e cartoncini	»	2.260	294.450
Valigie di cartone vulcanizzato	»	194	82.720
Lavori di carta e di cartone	»	558	280.840
Stampe e litografie	»	139	180.750
Libri stampati in lingua italiana	»	503	1.883 670
Altri lavori di argento	»	270	145.660
Calzature di pelle e di cuoio per uomo e per donna	n.	75.048	2.888.490
Idem per ragazzi	»	12.738	254.690
Idem per bambini	»	9.695	120.110
Sandali, pantofole ecc. per uomo e per donna	»	16.629	221.720
Cappelli da donna di qualsiasi altra materia	»	6.166	142.080
Cappelli da donna guarniti	»	4.922	83.740
Berretti	»	34.950	212.740
Bottoni, ganci ed occhielli per vestimenta e per calzature	kg.	3.586	157.380
Spazzole e pennelli altri, compresi gli spazzolini da denti	q.li	39	90.920
Penne stilografiche	kg.	566	63.410
Mercerie	q.li	446	1.401.050
Bambole e balocchi	»	80	125.160
Semi non oleosi	»	591	232.540
Avena	»	29.809	1.717.270
Crusca	»	1.643	88.900
Fieno	»	67.506	2.779.410
Paglia	»	28.242	581.430
Piante vive, talee, tuberi e barbatelle	»	1.295	146.970
Pellicole cinematografiche impressionate	»	14.687	272.800
Materiale fotografico e cinematografico di ogni specie, escluse le macchine relative	kg.	28.523	627.700
Lampade elettriche	n.	102.182	294.920
Fili, cordoni, cavi isolati per conduttore elettriche	q.li	2.870	1.060.220
Altre merci non nominate dell'8ª sez.	»	835	448.010

1. - Seguono, in base ai valori complessivi delle merci importate:

La Romania con complessive L. 6.852.540; di cui: per benzina L. 4.124.370; per nafta lire 1.766.440; per petrolio illuminante L. 757.030; per petrolio agricolo L. 174.990; per olio lubrificante e grassi minerali L. 26.180.

2. - Gli S. U. d'America per complessive L. 6.779.000.

3. - Le Indie Olandesi con complessive lire 2.341.830, di cui: per benzina L. 699.160; nafta L. 566.110; petrolio illuminante L. 460.430; the L. 438.110; petrolio colorato uso agricolo lire 161.810; olio lubrificante e grassi minerali lire 14.700.

4. - La Jugoslavia con complessive lire 1.973.230 di cui: per legname rozzo o segato di abete L. 1.807.200; per bovini L. 162.360.

5. - La Germania con complessive lire 1.855.085, di cui: per carbone fossile L. 909.500; per macchine di qualsiasi specie L. 289.280; per macchine agricole L. 275.030; per luppolo lire 94.590; per olio lubrificante e grassi minerali L. 64.800; per lavori di ferro o di acciaio lire 79.300; per utensili usuali di ferro, ghisa e acciaio, per arti e mestieri L. 27.280; per parti di automobili L. 13.830.

6. - L'Austria per complessive L. 1.353.900, di cui: per legname rozzo o segato L. 1.241.670; per macchine di qualsiasi specie L. 45.170; per lavori di ferro L. 21.410.

7. - La Siria per complessive L. 1.258.040, di cui per orzo L. 1.242.910.

8. - L'Albania per complessive L. 1.212.180, di cui: bovini L. 642.500; legna da fuoco lire 21.000; carbone di legna L. 278.250; fieno lire 202.880.

9. - Il Giappone per complessive L. 1.114.560, di cui: tonno sott'olio L. 56.320, pesci sott'olio altri L. 14.860; thè L. 1.041.180.

10. - La Francia per complessive L. 992.350, di cui: fieno L. 939.000; vini spumanti L. 7.090; liquori in bottiglie L. 12.110.

11. - Il Brasile per complessive L. 916.630 per caffè in grani.

A questi, che risultano i paesi maggiormente esportatori verso la Cirenaica, seguono altri Paesi che, pur raggiungendo per alcuni generi, cifre relativamente cospicue, non offrono confronto con le cifre raggiunte dalla esportazione italiana.

Seguono infatti: il Belgio con L. 511.080, la Persia con L. 564.840; l'Ungheria con L. 430.630; l'Algeria con L. 400.000; la Tunisia con lire 401.940; l'Argentina con L. 418.190; la Grecia con L. 363.980, la Spagna con L. 301.860; l'Unione Repubbliche Sovietiche con L. 306.910; il Venezuela con L. 243.200; l'Isola di Giava con L. 233.230 ed altri 27 paesi il valore delle cui importazioni è al di sotto delle 200.000 lire e, per volume addirittura non rilevante.

Nel quadro seguente si danno le risultanze dei rapporti commerciali con i diversi paesi di origine, messe in raffronto con quelle dell'anno 1935 affinchè risultino meglio, per ciascun paese, le particolari differenze. La complessiva differenza in più è di L. 158.970.881.

RIASSUNTO DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON I DIVERSI PAESI NELL'ANNO 1936 E RAFFRONTO CON QUELLI DEL 1935

PAESE	ANNO 1936	ANNO 1935	Differenza in + (Lire)	Differenze in — (Lire)
Italia	325.925.323	171.901.893	154.023.430	—
Albania	1.212.180	76 350	135.830	—
Belgio	511.080	119.610	391.470	—
Austria	1.353.900	610.365	743.535	—
Cecoslovacchia	12.200	179 460	—	167 260
Danimarca	1.810	46.385	—	44.575
Francia	992.350	277.650	714.700	—
Germania	1.855.085	1.613.090	241.995	—
Inghilterra	23.040	1.091.870	—	1.068.830
Grecia	363.980	238.980	125.000	—
Islanda	—	11.580	—	11.580
Jugoslavia	1.973.230	1.827.545	145.685	—
Malta	—	53.975	—	53.975
Norvegia	—	17.985	—	17.985
Olanda	225.200	1.002.415	—	777.215
Polonia	1.005.000	17.660	987.340	—
Portogallo	138.030	111.950	26.080	—
Romania	6.852.540	3.501.090	3.351.450	—
Giava	301.860	1.903.410	—	1.601.550
Svezia	31.500	118.200	—	86.700
Svizzera	17.160	100.820	—	83.660
Turchia Europ.	7.930	1.870	6.060	—
Ungheria	430.630	312.030	118.600	—
UU. RR. SS.	306.910	2.295 190	—	1.989.280
Isole Egeo	22.680	4.530	18.150	—
Algeria	400.000	29.070	370.930	—
Egitto	136.886	3.057.890	—	2.921.004
Eritrea	—	6.670	—	6.670
Somalia Ital.	9.400	—	9.400	—
Siria	1.253.040	4.360	1.248.680	—
Irak	57.900	—	57.900	—
Persia	564.840	524.210	40.630	—
Indocina	6.950	—	6.950	—
Indie Olandesi	2.341.830	571.580	1 770.250	—
Indie Britan.	14.670	1.262.115	—	1.247.445
Curacao (Venezuela)	243.200	34.750	208.450	—
Marocco	33.640	710	32.930	—
Tunisia	401.940	293.755	—	521.815
Njasaland (S. Africa)	41.150	—	41.150	—
Sudan	50	—	50	—
Giava	233.230	—	233.230	—
Cina	160.730	1.415.810	—	1.255.080
Ceylon	58.760	—	58.760	—
Giappone	1.114.560	231.840	882.720	—
S. U. America	6.779.000	3.423.520	3.355.480	—
Columbia	13.590	—	13.590	—
Argentina	418.190	104.875	313.315	—
Australia	—	3.240	—	3.240
Brasile	916.630	538 410	378.220	—
Uruguay	8180	2.430	5.750	—
Dep. Franchi	—	—	—	—
Regno	158.980	—	158.980	—
Provv. Bordo	26.160	—	26.160	—
Ricupero Naufr.	7.050	—	7.050	—
Altri Paesi	758.820	55 710	703.710	—
Col. Franc. Asia	—	33.370	—	33.370
Siam	—	76.690	—	76.690
Poss. Franc. Afr.	—	5.430	—	5.430
Canadà	—	2.830	—	2 830
Congo Belga	—	5.000	—	5.000
Altri paesi	—	945	—	945
Totali L.	359.722.294	199.752.113	170.953.010	11.982.129

AGRICOLTURA

L'importazione di macchine e parti di macchine agricole o comunque attinenti all'agricoltura, ed ammesse, in gran parte in esenzione da dazio in base alle disposizioni preliminari della tariffa ed in forza di decreti particolari, è stata nell'anno 1936 di notevole entità, raggiungendo la cospicua cifra di L. 925.850. Essa segna, però, una diminuzione di L. 476.540, rispetto all'anno 1935. La ragione di tale diminuzione dev'essere ricercata nel fatto della minore importazione di macchine agricole da parte dei privati concessionari metropolitani, i quali se n'erano largamente provveduti nell'anno 1935. La sviluppo agricolo della Cirenaica ha avuto in questi ultimi tempi un notevole incremento attraverso l'opera spiegata dall'Ente della Colonizzazione della Cirenaica, che mirabilmente ha curato l'avvaloramento dei territori agrari della Colonia sia mediante la immigrazione e la conseguente immissione nei poderi di numerose famiglie coloniche metropolitane, sia con impiego di macchine agrarie di ogni specie per la lavorazione dei terreni.

L'imponente raccolto di frumento esportato Q.li lordo 88.031, costituisce la prova certa della progressiva valorizzazione agricola della Colonia. Passando all'esame analitico delle voci attinenti all'agricoltura, è da notare il sensibile aumento nell'importazione di carri da strade comuni per uso agricolo con L. 680.100 e con l'aumento di L. 633.750, rispetto all'anno precedente; di trattori per uso agricolo per un valore di circa 2 milioni, di petrolio colorato per uso agricolo, per L. 512.010 e con un aumento di L. 145.410 rispetto il 1935. Notevole infine, è stato l'impiego di preparati anticrittogamici e concimi chimici e organici che segna L. 162.940, con un aumento di L. 57.780 sull'anno precedente.

INDUSTRIA

L'aumento di L. 7.554.740 verificatosi, nell'anno 1936 nella importazione delle macchine, degli attrezzi e dei materiali destinati alle industrie locali, è stato caratterizzato, principalmente, dai seguenti fatti:

1. - Adeguamento sempre crescente delle industrie locali (tessitoria, conceria, calzaturificio, fabbrica di birra e di ghiaccio, centrale elettrica, pastifici ecc.), nel campo della produzione, alle maggiori richieste di consumo dipendenti dall'aumento della popolazione metropolitana.

2. - Rilevante impiego di macchine di ogni specie.

3. - Sviluppo progressivo delle industrie minori (quali: le officine per la lavorazione del legno, le fabbriche per la lavorazione dei laterizi, le tipografie, le fabbriche di mobili, le officine meccaniche, le officine per la costruzione dei veicoli) determinato dalla necessità di sfruttare le risorse locali durante il periodo delle sanzioni e delle contro sanzioni.

EDILIZIA

Nell'anno 1936, l'attività edilizia svoltasi in Cirenaica riguarda, prevalentemente, la costruzione della grande litoranea libica e la costruzione di importanti opere di difesa militare, per le quali sono stati importate ingentissime partite di materiale di ogni specie. Di notevole rilievo risulta pure l'attività edilizia per la costruzione di numerose case per uso di abitazione, scuole, caserme ed edifici civili in genere.

Fra i più importanti materiali da costruzione importati nell'anno 1936 sono da segnalare specialmente:

Ferri ed acciai comuni e speciali laminati; impiegati in prevalenza nelle costruzioni in cemento armato) per L. 3.639.320, con un aumento di L. 2.417.850; pietre per costruzione gregge, squadrate o segate per L. 763.320 con un aumento di L. 484.950; pietre per costruzione lavorate per L. 341.550 con un aumento di lire 83.640; bitume ed asfalti per L. 3.682.050, con un aumento di L. 2.529.040; cemento per lire 9.388.680, con un aumento di L. 5.497.610; mattonelle di cemento per L. 143.730; con un aumento di lire 43.550; mattonelle di terra cotta per L. 231.340; mattonelle di qualsiasi materia ceramica per L. 163.040, con un aumento di L. 31.290, lastre di vetro per finestre per lire 162.000, con un aumento di L. 126.400; eternit e lavori di eternit per L. 1.569.250, con un aumento di L. 1.364.800; legname rozzo o segato di abete ecc. per L. 10.975.630, con un aumento di L. 5.120.990. Anche il commercio d'importazione a mezzo di pacchi postali risulta per le note cause indicate nelle premesse, in notevolissimo aumento. Si sono, infatti, importati nel 1936 n. 109.386 pacchi, contro 52.057 importati nel 1935, con una differenza in più di n. 57.329 pacchi.

Le entrate doganali relative sono state di L. 2.487.187 contro L. 1.362.660 riscosse nel 1935, con un aumento di L. 1.124.527.

Come per gli anni precedenti quasi tutti i pacchi sono di origine e provenienza italiana e contengono merci di origine nazionale.

Tra i principali prodotti importati per mezzo di pacchi postali figurano: carne salata; estratti per brodi e minestre; biscotti; confetti; caramelle; cioccolattini; tutti i prodotti della pasticceria in genere; frutta secca; tessuti di cotone, canapa e lino, tessuti di lana; tessuti di seta naturale e artificiale; oggetti cuciti di cotone, canapa e lino; di seta naturale e artificiale; lavori di altri metalli comuni; apparecchi per l'applicazione dell'elettricità; strumenti scientifici e loro parti; orologi da tasca e altri prodotti fotografici e macchine fotografiche; apparecchi radio e loro parti; parti di automobili; velocipedi; parti di motocicli e velocipedi; fucili, pistole e rivoltelle e loro parti; lavori di vetro e di cristallo; sughero lavorato; dischi per grammofono; oli essenziali, essenze, eteri ed estratti; profumerie di ogni genere, sapone profumato; prodotti chimici; medicinali; colori e vernici; matite; inchiostro; lucidi e creme per calzature e cuoiami; lavori di pelli conce senza pelo; pelli conciate altre; lavori di pellicceria e guanti di pelle; lavori di gomma elastica; cartine per sigarette; carta e buste da lettera; carte da giuoco; cartoline illustrate; stampe e litografie; libri stampati,